SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 24 febbraio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro* **Serie** *speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2005 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

Ministero delle attività produttive

Ministero delle comunicazioni

Agenzia italiana del farmaco:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 24/L

LEGGE 10 febbraio 2005, n. **18.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kampala il 6 ottobre 2000.

05G0038

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 15 settembre 2004, n. **337.**

Regolamento di semplificazione delle procedure amministrative relative alle Organizzazioni Non Governative.

IL MINISTRO
DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 8 agosto 1996, n. 426, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 1996, n. 347, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo»;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale»;

Vista la legge 13 aprile 1999, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni in materia di finanziamenti del Ministero degli affari esteri alle iniziative di cooperazione allo sviluppo svolte da università e da organizzazioni non governative»;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2003», e, in particolare, l'articolo 3, comma 43, che prevede che «il Ministro degli affari esteri, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana disposizioni per razionalizzare i flussi di erogazione finanziaria e per semplificare le procedure relative alla gestione delle attività di cooperazione internazionale, con particolare riferimento alle procedure amministrative relative alle organizzazioni non governative»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1988, n. 177, recante regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, recante regolamento recante «Norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 2887/04, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 22 marzo 2004;

Udito il parere favorevole con osservazioni del Consiglio di Stato n. 2887/04, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 31 maggio 2004;

Sentite le competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 3, comma 43, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Ritenuto, in particolare, di aderire, per ragioni di correntezza e semplificazione procedurale, alla osservazione formulata dalla III Commissione della Camera dei deputati con parere espresso in data 1º luglio 2004, prevedendo lo svincolo automatico delle polizze fideiussorie decorsi centottanta giorni dalla data di consegna del rapporto finale da parte della organizzazione non governativa;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 3 settembre 2004 ed il relativo nulla osta in data 10 settembre 2004, prot. n. 16836/DAGL/3.3.1/1;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Esame e approvazione dei rapporti delle organizzazioni non governative

1. Ai progetti promossi dalle organizzazioni non governative di cui all'articolo 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, relativi ad attività di cooperazione internazionale, ivi compresi i progetti di informazione e di educazione allo sviluppo, approvati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. Ai fini dell'approvazione da parte del Ministero degli affari esteri e dei successivi controlli dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero degli affari esteri, i rapporti intermedi e finali presentati allo stesso

Ministero degli affari esteri dalle organizzazioni non governative sono corredati dalla seguente documentazione:

a) lo stato di avanzamento descrittivo delle attività realizzate;

b) il rendiconto finanziario, sottoscritto dal legale rappresentante della organizzazione non governativa, composto da: 1) elenco dei trasferimenti di valuta nel Paese beneficiario; 2) elenco delle spese effettuate, in Italia e nel Paese beneficiario, per voci;

c) la relazione di un revisore contabile iscritto da almeno tre anni nell'apposito Registro di cui al decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni, attestante l'attendibilità del rendiconto finanziario a seguito dell'esame della documentazione giustificativa e la sua corrispondenza al piano finanziario al quale esso si riferisce.

3. Gli oneri relativi alla relazione del revisore contabile sono evidenziati tra le voci di spesa del programma e gravano sul contributo del Ministero degli affari esteri.

4. L'organizzazione non governativa ha l'obbligo di conservare tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa ai progetti di cui al comma 1 presso la propria sede per un periodo di almeno cinque anni successivi alla presentazione del rapporto finale e della scheda di chiusura da parte della stessa organizzazione non governativa.

5. L'amministrazione ha comunque facoltà di effettuare, sia in corso d'opera, sia entro cinque anni dalla data di presentazione del rapporto finale, qualsiasi controllo sia presso la sede delle organizzazioni non governative, sia nei Paesi nei quali si stanno realizzando o si sono realizzati i progetti di cui al comma 1.

6. Il rapporto finale è, inoltre, corredato da una dichiarazione del Ministero degli affari esteri che attesta il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto e da una analoga dichiarazione del legale rappresentante della organizzazione non governativa.

Art. 2.

Polizze fideiussorie

1. Alle polizze fideiussorie attivate nell'ambito delle convenzioni firmate dal Ministero degli affari esteri per la realizzazione di progetti relativi ad attività di cooperazione internazionale affidati ad organizzazioni non governative, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. L'importo coperto dalla polizza fideiussoria a garanzia del finanziamento massimo non può essere superiore al 5 per cento, né inferiore al 2 per cento del finanziamento stesso, mentre l'importo coperto dalla polizza fideiussoria a garanzia dell'anticipo è pari all'importo dell'anticipo stesso.

3. L'importo della garanzia richiesta è stabilito di volta in volta, nei limiti consentiti dal precedente comma, dalle convenzioni di cui al comma 1.

4. Trascorsi centottanta giorni dalla conclusione del procedimento di approvazione del rapporto finale, le polizze fideiussorie si intendono svincolate senza necessità di ulteriori atti amministrativi. Il predetto termine viene sospeso per i giorni necessari alla organizzazione non governativa per rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti da parte del Ministero degli affari esteri.

Art. 3.

Certificazione antimafia

1. Il Ministero degli affari esteri procede all'acquisizione, presso le Prefetture o gli altri organi eventualmente competenti, delle comunicazioni e delle informazioni antimafia relative alle organizzazioni non governative.

2. Nei casi di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

Art. 4.

Esame e approvazione dei rapporti relativi ai progetti in corso

1. Ai progetti relativi ad attività di cooperazione internazionale promossi dalle organizzazioni non governative, ivi compresi quelli di informazione e di educazione allo sviluppo, in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, lettere *a)* e *b)*, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 1. La disposizione di cui al comma 2, lettera *c)*, si applica ai rapporti finali di chiusura dei progetti.

2. I rapporti relativi a progetti inerenti ad attività di cooperazione internazionale promossi da organizzazioni non governative o ad esse affidati, ivi compresi i progetti di informazione e di educazione allo sviluppo, in corso di verifica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono approvati sulla base dell'accertata esistenza della seguente documentazione: *a)* lo stato di avanzamento descrittivo delle attività realizzate; *b)* il rendiconto finanziario, che è composto da: 1) elenco dei trasferimenti di valuta; 2) elenco delle spese effettuate, in Italia e nell'eventuale Paese beneficiario per voci, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'organizzazione non governativa; 3) dichiarazione del legale rappresentante della organizzazione non governativa attestante, sotto la propria responsabilità, il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 15 settembre 2004

Il Ministro: FRATTINI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 99

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 29, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, pubblicata nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1987, n. 49, reca: «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di Sviluppo.»:

«Art. 29 *(Effetti della idoneità)*. — 1. Il Comitato direzionale verifica — ai fini dell'ammissione ai benefici della presente legge — la conformità, ai criteri stabiliti dalla legge stessa, dei programmi e degli interventi predisposti dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee, sentita la Commissione per le organizzazioni non governative di cui all'art. 8, comma 10.

2. Alle organizzazioni suindicate possono essere concessi contributi per lo svolgimento di attività di cooperazione da loro promosse, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo delle iniziative programmate, che deve essere integrato per la quota restante da forme autonome, dirette o indirette, di finanziamento salvo quanto previsto agli articoli 31, comma 2-*bis*, e 32, comma 2-*ter*. Ad esse può essere altresì affidato l'incarico di realizzare specifici programmi di cooperazione i cui oneri saranno finanziati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

3. Le modalità di concessione dei contributi e dei finanziamenti e la determinazione dei relativi importi sono stabilite con apposita delibera del Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative.

4. Le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale.».

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 1992, n. 37 S.O. reca: «Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa alla abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.».

Note all'art. 3.

— Si riporta il testo dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 1998, n. 176, «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.»:

«Art. 5. *(Autocertificazione)*. — 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 10, i contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:

a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su denuncia di inizio da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;

b) attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella *C* annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni.».

05G0040

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2005.

Estensione alla diga di Muro Lucano (Basilicata) della dichiarazione dello stato di emergenza, in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139 ed, in particolare gli articoli 1 e 2 del predetto decreto-legge, ove si dispone che alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza delle grandi dighe si provvede su indicazione del Registro italiano dighe e previa emanazione della deliberazione di cui all'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la nota del Registro italiano dighe n. 5509 del 18 agosto 2004, nella quale vengono individuate le dighe per le quali ricorrono i presupposti necessari per la dichiarazione di stato di emergenza;

Vista le note delle regioni Piemonte, Sicilia, Sardegna e Basilicata nelle quali si chiede la sospensione delle procedure avviate per la messa in sicurezza degli impianti di Arignano, Villarosa, Assemini, Monteponi e Muro Lucano;

Vista la nota del Registro italiano dighe n. DG/120/2004 del 21 ottobre 2004, nella quale si esprime parere favorevole alla sospensione della procedura, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge convertito sopra menzio-

nato, per gli impianti di Assemini e Monteponi (Sardegna), Arignano (Piemonte), Villarosa (Sicilia) e Muro Lucano (Basilicata);

Vista la nota del Registro italiano dighe, in data 12 gennaio 2005, nella quale si chiede alle regioni sopra elencate di comunicare l'avvenuto avvio delle relative procedure di messa in sicurezza;

Vista la nota della regione Basilicata nella quale si perviene a considerazioni che rendono necessario avviare, anche per la diga di Muro Lucano, la procedura di messa in sicurezza disciplinata dal decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 recante la dichiarazione di stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2005, in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria);

Considerato, quindi, che si rende necessario procedere alla messa in sicurezza della diga di Muro Lucano nella regione Basilicata ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 18 febbraio 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed in considerazione di quanto espresso in premessa, la dichiarazione di stato di emergenza del 18 novembre 2004 inerente alla messa in sicurezza delle dighe di Figoi e di Galano - comune di Genova; Zerbino - comune di Molare (Alessandria); La Spina - comune di Pralormo (Torino); Sterpeto - comune di Civitavecchia (Roma); La Para e Rio Grande - comune di Amelia (Terni); Molinaccio - comune di Cessapalombo (Macerata); Muraglione - comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa); Montestigliano - comune di Sovicille (Siena) e Fosso Bellaria - comune di Civitella Paganica (Grosseto); Pasquasia - comune di Enna e Cuba - comune di Centuripe (Enna); Gigliara Monte - comune di Chiaravalle centrale (Catanzaro), è estesa anche alla diga di Muro Lucano ed al relativo territorio provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A01694

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2005.

Dichiarazione dello stato di emergenza, in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio del comune di Tarquinia in provincia di Viterbo, nei giorni 4 e 5 dicembre 2004.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nei giorni 4 e 5 dicembre 2004 il territorio del comune di Tarquinia in provincia di Viterbo è stato interessato da eccezionali eventi alluvionali;

Considerato che detti eventi hanno causato l'esondazione dei fiumi Marta e Mignone, allagamenti, ingenti danni alle strutture pubbliche e private, alle infrastrutture, alla viabilità ed alle attività produttive;

Considerato, altresì, che a seguito dei predetti eventi alluvionali si è determinata una situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità, con conseguente necessità di disporre l'evacuazione di numerosi nuclei familiari;

Ravvisata la necessità di procedere con ogni urgenza alla realizzazione dei primi interventi finalizzati al soccorso della popolazione ed alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la delibera della Giunta regionale del Lazio n. 1236 del 10 dicembre 2004, pervenuta con nota del 7 febbraio 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 28 febbraio 2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Tarquinia in provincia di Viterbo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A01695

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 febbraio 2005.

Modificazione al decreto 28 dicembre 2004, relativo al riconoscimento, alla sig.ra Joost Doreen, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 28 dicembre 2004, con il quale si riconosceva il titolo di «ingegnere», conseguito dalla sig.ra Joost Doreen in Germania, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, sono inserite delle inesattezze;

Vista la richiesta di modifica del detto decreto presentata dalla sig.ra Joost;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 28 dicembre 2004, con il quale si riconosceva il titolo di «ingegnere», conseguito dalla sig.ra Joost Doreen in Germania, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione, è modificato come segue:

la frase: «nata ....il 24 settembre 1975» è sostituita dalla frase: «nata .... il 24 settembre 1976»;

la frase: «Dipl. Ing. (FH) in Bauingeniurwesen conseguito presso lo Hochoschule fur Technik, Wirtschaft und Kultur di Leipzig nel febbraio 1997» è sostituita dalla frase: «Dipl. - Ing. (FH) in Bauingenieurwesen conseguito presso lo Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig FH di Lipsia nel febbraio 2002».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 28 dicembre 2004.

Roma, 8 febbraio 2005

Il direttore generale: MELE

05A01382

DECRETO 8 febbraio 2005.

Riconoscimento, al sig. Masri Ahmad, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Masri Ahmad, nato il 26 luglio 1976 a Haifa (Israele), cittadino israeliano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 il riconoscimento del titolo professionale di «Orech Din» rilasciato dal Collegio degli avvocati d'Israele l'11 dicembre 2003 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico in «Giurisprudenza» presso l'Università degli studi di Trento nel marzo 2002, reso equipollente in Israele;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 14 settembre 2004 e del 27 gennaio 2005;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Considerato che pur non essendoci differenze dal punto di vista della formazione accademica, sussistono invece differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Trento in data 20 dicembre 2004 con validità fino al 12 marzo 2005 per turismo.

Decreta

Art. 1.

Al sig. Masri Ahmad, nato il 26 luglio 1976 a Haifa (Israele), cittadino israeliano è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189.

Art. 3.

Al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovrà pertanto acquisire — ai sensi dell'art. 39, comma 7, del

decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 — l'attestazione della Direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.

Art. 4.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie; 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 5.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 8 febbraio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta dal candidato tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia a scelta del candidato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A01381

DECRETO 11 febbraio 2005.

Riconoscimento, al sig. Chiminello Mariano, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Chiminello Mariano, nato il 1° agosto 1974 a Rosario (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Ingeniero civil» conseguito in Argentina presso la «Universidad Nacional de Rosario» (Argentina) in data 17 dicembre 1999 e rilasciato il 6 febbraio 2001 ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Colegio de Profesionales de la Ingenierìa Civil de la Provincia de Santa Fe» dal 20 agosto 2004;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 23 novembre 2004;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria espresso nella seduta di cui sopra e nella nota in atti datata 30 novembre 2004;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore civile ambientale» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Chiminello Mariano, nato il 1° agosto 1974 a Rosario (Argentina), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) estimo.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 11 febbraio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia ed ordinamento professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore «civile ambientale».

05A01614

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 gennaio 2005.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Tutti Frutti».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Tutti Frutti», prevista nel piano succitato, in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale prot. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004 che ha fissato il prezzo dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 20 gennaio 2005 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Tutti Frutti».

Art. 2.

Vengono messi in distribuzione n. 40.320.000 biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!», le combinazioni vincenti con l'indicazione del relativo premio ed una sintesi delle regole di gioco. Nel biglietto sono presenti due distinte aree di gioco, costituite da due riquadri ricoperti di speciale vernice asportabile mediante raschiatura, ognuna delle quali raffigura una «slot machine».

Nella parte posteriore del biglietto sono riportati l'importo dei premi, le modalità per ottenerne il pagamento, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 2,00.

Art. 4.

Il biglietto contiene due distinte aree di gioco. Con lo stesso biglietto si possono conseguire fino ad un massimo di tre vincite. Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita scoprendola, mediante raschiatura nel modo seguente. Si devono grattare le aree di gioco; se si trovano, in linea orizzontale, tre simboli uguali si vince un premio dell'importo corrispondente.

L'ammontare dei premi è indicato nel successivo art. 5, nonché sul retro del biglietto.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 49.193.280,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 4.032.000	premi di............................	€ 2,00
n. 2.419.200	premi di............................	€ 3,00
n. 1.075.200	premi di............................	€ 6,00
n. 806.400	premi di............................	€ 10,00
n. 418.824	premi di............................	€ 20,00
n. 67.200	premi di............................	€ 100,00
n. 2.520	premi di............................	€ 500,00
n. 168	premi di............................	€ 5.000,00
n. 36	premi di............................	€ 60.000,00

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi fino ad euro 100,00 viene effettuato — previa validazione del biglietto — da un qualsiasi punto vendita autorizzato.

Il pagamento dei premi di euro 500,00 e 5.000,00 deve essere richiesto presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale.

Il pagamento dei premi di euro 60.000,00 deve essere richiesto presso l'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, via Mosca, 9 - 00142 Roma, anche con lettera raccomandata A/R, oppure presso uno sportello di Banca Intesa. In tal caso la Banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro all'Ufficio pagamenti del Consorzio lotterie nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio lotterie nazionali. I biglietti devono, infine, risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di decadenza, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 gennaio 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 98

05A01698

DECRETO 8 febbraio 2005.

Revoca della concessione 18 aprile 2002, n. 179/02, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della Bingo Net S.r.l., in Rubano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco bingo è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del bingo e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la convenzione di concessione n. 179/02 stipulata in data 18 aprile 2002, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Bingo Net S.r.l. per la gestione del gioco del Bingo nella sala di via Rossi, 5/a, in Rubano (PD);

Visti, in particolare, l'art. 3, comma 5, lettera *h)* e l'art. 11, ultimo periodo, della citata convenzione i quali prevedono, rispettivamente, l'obbligo del concessionario di «garantire la continuità del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno» e che, in caso di sospensione non autorizzata dell'attività «per più di trenta giorni, anche non consecutivi, l'Amministrazione ha facoltà di revocare la concessione»;

Vista la lettera raccomandata a/r del 9 marzo 2004, prot. 2003/13080/COA/BNG, ricevuta il 18 marzo 2004, il cui contenuto si intende interamente richiamato, con la quale, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990, è stato comunicato che è stato dato l'avvio del procedimento di revoca della concessione di cui alla convenzione n. 179/02 stipulata in data 18 aprile 2002, a motivo della sospensione non autorizzata dell'attività, nonché che è stato dato l'avvio del procedimento di escussione della cauzione prevista dall'art. 9, comma 1, del citato decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dall'art. 6 della convenzione;

Considerato che la Bingo Net S.r.l., come risulta dagli elementi istruttori indicati nella sopraindicata let-

tera del 9 marzo 2004, prot. 2003/13080/COA/BNG, non esercita l'attività di gioco dal mese di gennaio 2003, in violazione dell'obbligo di assicurare la continuità del servizio, di cui all'art. 3, comma 5, lettera *h)*, della convenzione di concessione;

Considerato che il danno erariale medio derivante dalla cessazione dell'attività da parte di una sala-bingo è stimabile in misura superiore a € 1.000.000 su base annua, atteso che nell'anno 2004 le entrate erariali sono state pari a circa € 360.000.000 e le sale-bingo attive a circa 300, e che pertanto si rende escutibile l'intero importo della cauzione prestata a garanzia degli obblighi della Bingo Net S.r.l. ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;

Visti gli atti istruttori relativi ai procedimenti sopraindicati nei quali la Bingo Net S.r.l. non è intervenuta;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 11 della convenzione di concessione, e dell'art. 3, comma 1, lettera *a)* del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, è revocata, nei confronti della Bingo Net S.r.l., la concessione n. 179/02 del 18 aprile 2002, per la gestione del gioco del Bingo nella sala di via Rossi, 5/a, in Rubano (PD), per i motivi indicati in premessa.

2. Per i motivi indicati in premessa, si rende escutibile, per l'intero importo di € 516.456,90, la cauzione di cui alla polizza assicurativa n. 1402735 del 2 aprile 2002, rilasciata dalla Viscontea S.p.A.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 8 febbraio 2005

p. *Il direttore generale:* TAGLIAFERRI

05A01391

DECRETO 9 febbraio 2005.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° agosto 2000/2007, 1° agosto 2002/2009 e 1° febbraio 2003/2010 relativamente alla semestralità con decorrenza 1° febbraio 2005 e scadenza 1° agosto 2005.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DELL'UFFICIO V DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 033524/369 del 22 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2000, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° agosto 2000, attualmente in circolazione per l'importo di euro 10.556.500.000,00;

n. 007135/381 del 24 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 agosto 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° agosto 2002, attualmente in circolazione per l'imporo di euro 10.500.000.000,00;

n. 15434/384 del 20 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2003, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° febbraio 2003, attualmente in circolazione per l'importo di euro 12.000.000.000,00, i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° febbraio 2005 e scadenza 1° agosto 2005;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità, con decorrenza 1° febbraio 2005, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° agosto 2005, è accertato nella misura del:

1,20% per i CCT 1° agosto 2000/2007 (codice titolo IT0003017016), cedola n. 10;

1,20% per i CCT 1° agosto 2002/2009 (codice titolo IT0003347504), cedola n. 6;

1,20% per i CCT 1° febbraio 2003/2010 (codice titolo IT0003438212), cedola n. 5.

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessivi 396.678.000,00 euro, così ripartiti:

euro 126.678.000,00 per i CCT settennali 1° agosto 2000/2007 (codice titolo IT0003017016);

euro 126.000.000,00 per i CCT settennali 1° agosto 2002/2009 (codice titolo IT0003347504);

euro 144.000.000,00 per i CCT settennali 1° febbraio 2003/2010 (codice titolo IT0003438212),

e faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2005

Il direttore: CANNATA

05A01697

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 gennaio 2005.

Riconoscimento, al dott. Tulic Goran, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Tulic Goran, cittadino jugoslavo, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specialista in ortopedia conseguita in Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ortopedia e traumatologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli artticoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di un professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 20 aprile 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dell'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 10, 11, 12 e 13 gennaio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il dott. Tulic Goran è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specialista in ortopedia, rilasciato in data 4 marzo 1999 dell'Università di Belgrado - facoltà di medicina (Repubblica di Serbia) al dott. Tulic Goran, nato a Belgrado (Serbia) il 21 novembre 1963, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A01463

DECRETO 31 gennaio 2005.

Riconoscimento, al dott. Vittori Leonardo Raul, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Vittori Leonardo Raul, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico specialista in chirurgia plastica, ricostruzione estetica, medicina delle ustioni, chirurgia traumatologica per adulti e bambini, conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ortopedia e traumatologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che

disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 marzo 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 10, 11, 12 e 13 gennaio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Vittori Leonardo Raul è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «medico specialista in chirurgia plastica, ricostruzione estetica, medicina delle ustioni, chirurgia traumatologica per adulti e bambini», rilasciato in data 7 marzo 2003 dal Ministerio de Desarrollo Social y Salud, Mendoza (Argentina) al dott. Vittori Leonardo Raul, cittadino italiano, nato a Mendoza (Argentina) il 9 luglio 1962, è riconosciuto, solo per la specialità di ortopedia e traumatologia, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A01480

DECRETO 31 gennaio 2005.

Riconoscimento, al dott. Rossato Zanin Felix Alberto, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Rossato Zanin Felix Alberto, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «especialista en ortopedia y traumatologia» conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ortopedia e traumatologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 marzo 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992:

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 10, 11, 12 e 13 gennaio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Rossato Zanin Felix Alberto è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di especialista en ortopedia y traumatologia rilasciato in data 19 maggio 2000 dalla «Universidad del Zulia», Maracaibo (Venezuela) al dott. Rossato

Zanin Felix Alberto, cittadino italiano, nato a Valera (Venezuela) il 12 gennaio 1964, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A01481

DECRETO 1° febbraio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Greimel Carchidi Maike, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale sig.ra Greimel Carchidi Maike, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di studio «Pelegehelfer (IN)» conseguito in Austria in data 30 giugno 1993, al fine dell'esercizio professionale in Italia di operatore socio sanitario;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, della seduta del 13 dicembre 2004;

Vista la corrispondenza di detto titolo estero con quello di operatore socio sanitario come contemplato da provvedimento 22 febbraio 2001 «Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Accertata, di conseguenza, la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo di studio pelegehelfer (IN), conseguito in Austria in data 30 giugno 1993 presso «Amt der Tiroler Landesregierung Sanitätsabteilung Fortbildungszentrum Für Gesundheitsberufe Sektion Alten - und Hauskrankenpflege» di Innsbruck (Austria) della sig.ra Greimel Carchidi Maike nata a Link an d. Donau (Austria) l'11 maggio 1958 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività del profilo professionale di operatore socio sanitario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2005.

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A01462

DECRETO 1° febbraio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Arevalo Sanchez Celestina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Arevalo Sanchez Celestina, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di studio «titulo de tecnico (F.P. grado medio) especialidad cuidados auxiliares de enfermeria» conseguito in Spagna in data 19 gennaio 1998, al fine dell'esercizio professionale in Italia di operatore socio sanitario;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella seduta del 13 dicembre 2004;

Vista la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «operatore socio sanitario», come contemplato dal provvedimento 22 febbraio 2001 «Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano;

Accertata, di conseguenza, la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del titolo:

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo di studio «titulo de tecnico (F.P. grado medio) especialidad cuidados auxiliares de enfermeria», conseguito in Spagna in data 19 gennaio 1998,

presso l'Istituto De Educacion Secondaria «Javier Garcia Tellez» di Caceres (Spagna), e rilasciato dalla «Junta De Extremadura Consejeria de Educacion, Ciencia y Tecnologia» di Caceres (Spagna) in data 10 dicembre 2002 alla sig.ra Arevalo Sanchez Celestina, nata a Don Benito (Badajoz) (Spagna) il giorno 30 luglio 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività del profilo professionale di operatore socio sanitario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A01482

DECRETO 2 febbraio 2005.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Cabrio».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopraccitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 29 dicembre 2000 e successiva integrazione del 16 febbraio 2001, dall'impresa Basf Aktiengesellschaft - D 67056 Ludwingshafen, Germania, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato «Cabrio», contenente la sostanza attiva pyraclostrobin;

Visti gli atti da cui risulta che l'impresa sopraccitata ha trasferito la titolarità dei prodotti già registrati, ed in corso di registrazione, all'impresa Basf Agro S.p.A.;

Visto il decreto 24 gennaio 2005, con cui è stata trasferita la titolarità dei prodotti già registrati ed in corso di registrazione dall'impresa Basf Agro S.p.A. all'impresa Basf Italia S.p.A., con sede in Cesano Maderno (Milano), via Marconato, 8;

Visto il decreto del 7 maggio 2004, relativo all'inclusione di alcune sostanze attive tra cui pyraclostrobin, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2004/30/CE della Commissione del 10 marzo 2004;

Visto il parere favorevole espresso in data 17 novembre 2004 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la nota dell'Ufficio del 13 dicembre 2004, con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 14 gennaio 2005, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio 2014, l'impresa Basf Italia S.p.A., con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato «Cabrio», con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Per la sostanza attiva pyraclostrobin sono approvati in via provvisoria, fino all'emanazione di apposita direttiva comunitaria, i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

prodotti destinati all'alimentazione: Uve - limiti massimi di residui (mg/kg): 2.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 250-500 e litri 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Basf Aktiengesellschaft D-67056 Ludwigshafen, Germania.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12529.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Fungicida per il controllo di oidio e peronospora su vite
Emulsione Concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Pyraclostrobin puro g 25 (=250 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione ed ingestione. Irritante per gli occhi e la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni

BASF Italia Spa
Cesano Maderno (Milano)

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero della Salute N. -------- del ---------

Officine di produzione:
BASF Aktiengesellschaft D-67056 Ludwigshafen,Germania

Contenuto netto: 1 – 3 – 5 – 10 litri

Partita n.

® Marchio registrato

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

ATTENZIONE! DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE
MODO D'AZIONE
CABRIO è un fungicida di copertura, con attività preventiva.
Il suo principio attivo PYRACLOSTROBIN appartiene al gruppo chimico degli analoghi delle strobilurine, e ne ha pertanto il meccanismo di azione.

CABRIO blocca la germinazione delle spore, lo sviluppo del micelio e la sporulazione. Dopo l'applicazione esso viene assorbito dalle foglie, dove esplica attività locosistemica e translaminare.
Grazie all'ampio spettro di azione, CABRIO possiede un'eccellente efficacia sia contro la Peronospora sia contro l'Oidio della vite.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Coltura	Malattia	Dose g/hl	Intervallo tra i trattamenti	Numero Massimo di trattamenti
Vite	Peronospora	30-40	12-14 giorni	3
	Oidio	30-40	12-14 giorni	3

Per gran parte dei fungicidi esiste, in generale, il rischio della comparsa di ceppi fungini più tolleranti o resistenti al loro principio attivo. Per ridurre al minimo tale rischio, si raccomanda lo scrupoloso rispetto di: dosi, intervalli tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti.

La dose si riferisce ad un volume d'acqua normale di 1000 l/ha, ed equivale quindi a 400 g di prodotto per ettaro. Se si prevede l'impiego di volumi d'acqua inferiori, la suddetta dose ettaro deve essere mantenuta. Si raccomanda comunque l'impiego di volumi di soluzione sufficienti ad una completa ed uniforme bagnatura della vegetazione.

Con alte pressioni delle malattie, con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione, è necessario usare la dose più alta (40 g/hl) ed accorciare l'intervallo tra i trattamenti (12 giorni).

Al fine di assicurare un'efficacia prolungata del prodotto, si consigliano al massimo 3 trattamenti a stagione, possibilmente consecutivi.

Si consiglia di usare CABRIO soprattutto nel periodo critico a cavallo della fioritura. Per ottenere un risultato ottimale, l'ultimo trattamento pre-fiorale dovrebbe già essere eseguito con CABRIO.

COMPATIBILITA'
In caso di miscela con altri prodotti, è buona prassi effettuare saggi preliminari su poche piante, prima di estendere i trattamenti a tutto il campo da trattare.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto, alle dosi raccomandate, si è dimostrato perfettamente selettivo su tutte le varietà di vite saggiate.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 35 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

05A01394

DECRETO 2 febbraio 2005.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Cabrio Top».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995; n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopraccitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 29 dicembre 2000 e successiva integrazione del 16 febbraio 2001, dall'impresa BASF - Aktiengesellschaft - D 67056 Ludwigshafen, Germania, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato CABRIO TOP, contenente le sostanze attive pyraclostrobin e metiram;

Visti gli atti da cui risulta che l'impresa sopraccitata ha trasferito la titolarità dei prodotti già registrati, ed in corso di registrazione, all'impresa BASF AGRO S.p.A.;

Visto il decreto 24 gennaio 2005, con cui è stata trasferita la titolarità dei prodotti già registrati ed in corso di registrazione dall'impresa BASF AGRO S.p.A. all'impresa BASF ITALIA S.p.A., con sede in Cesano Maderno (Milano), via Marconato, 8;

Visto il decreto del 7 maggio 2004, relativo all'inclusione di alcune sostanze attive tra cui pyraclostrobin, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2004/30/CE della Commissione del 10 marzo 2004;

Visto il parere favorevole espresso in data 17 novembre 2004 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la nota dell'Ufficio del 13 dicembre 2004, con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 16 dicembre 2004, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio 2014, l'impresa BASF ITALIA S.p.A., con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosantario denominato CABRIO TOP, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni della revisione comunitaria riguardante l'inclusione nell'Allegato 1 della direttiva 91/414/CEE della sostanza attiva metiram.

Per la sostanza attiva pyraclostrobin sono approvati in via provvisoria, fino all'emanazione di apposita direttiva comunitaria, i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

Prodotti destinati all'alimentazione	Limiti massimi di residui (mg/kg)
Uve	2
Pomodori	1

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 250-500 e litri 1-3-4-5-6-10.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa STI Solfotecnica Italiana, in Cotignola - Ravenna, autorizzato con decreti del 19 giugno 1982/22 dicembre 1997, importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera BASF Aktiengesellschaft - D-67056 Ludwigshafen, Germania.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12528.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2005

Il direttore generale: MARABELLI

CABRIO® TOP

Fungicida per il controllo della peronospora e dell'oidio di vite e pomodoro

Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

PYRACLOSTROBIN puro	g	5
METIRAM puro	g	55
Coformulanti q. b. a	g	100

Contiene METIRAM: può provocare una reazione allergica.

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione. Irritante per la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

BASF Italia Spa.
Cesano Maderno (Milano)

Officine di produzione:
BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Germania
STI Solfotecnica Italiana – Cotignola - Ravenna

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero della Salute N. -------- del ---------

Contenuto netto: g 250 – 500 Kg 1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 10

Partita n.

® Marchio registrato

INFORMAZIONE PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle sostanze attive pyraclostrobin (5%) e metiram (55%), le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:

Pyraclostrobin: terapia sintomatica.

Metiram: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.

Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia: sintomatica e di supporto.

Consultare un Centro Antiveleni

ATTENZIONE! DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta.

CARATTERISTICHE TECNICHE: CABRIO TOP è un fungicida di copertura, con attività preventiva. I suoi principi attivi pyraclostrobin e metiram, possiedono meccanismi d'azione complementari. Metiram, in particolare, ha un'azione multisito. CABRIO TOP è un fungicida di copertura, con mobilità translaminare. Formulato in granuli idrodispersibili, CABRIO TOP, è indicato per il controllo di numerose malattie della vite e del pomodoro; quest'ultimo sia in pieno campo che in serra.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

- Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di: dosi, intervallo tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti (vedi tabella).

Coltura	Malattia	Dose g/hL	Dose kg/ha	Intervallo tra i trattamenti (giorni)	n° massimo di trattamenti all'anno
Vite	Peronospora (*Plasmopara viticola*) Oidio (*Uncinula necator*), Black rot (*Guignardia bidwellii*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*)	150-200	1,5-2	8 - 12	3
Pomodoro	Peronospora (*Phytophthora infestans*) Oidio (*Leveillula taurica*), Alternariosi (*Alternaria solani*), Septoriosi (*Septoria lycopersici*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	150-200	1,5-2	7 - 10	3

- Impiegare volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione. Con volumi d'acqua inferiori a 1.000 L/ha (per es. basso volume), fare riferimento alle dosi ad ettaro; con volumi superiori a 1.000 L/ha, fare riferimento alle dosi per ettolitro.
- CABRIO TOP va applicato preventivamente.
- Si consiglia di usare CABRIO TOP nei periodi critici di sviluppo delle sopraelencate malattie di vite e pomodoro.
- Con alte pressioni delle malattie, con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione è necessario usare la dose più alta ed accorciare l'intervallo tra i trattamenti.
- Si consiglia l'impiego di CABRIO TOP nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive con diverso meccanismo di azione.

In caso di miscela con altri prodotti, è buona prassi effettuare saggi preliminari su poche piante, prima di estendere i trattamenti a tutto il campo da trattare.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Utilizzare guanti adatti durante la miscelazione del prodotto e guanti e tuta durante l'applicazione.

Per lavorazioni in serra indossare una tuta standard durante l'applicazione del prodotto.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA: a) Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare. b) Riempire il serbatoio con acqua fino a metà. c) Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria. d) Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione. e) Dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua.

FITOTOSSICITÀ: CABRIO TOP, applicato da solo, non ha mai causato danni alle diverse cultivar di vite e di pomodoro sin qui saggiate.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 35 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLA VITE E 7 GIORNI PRIMA PER IL POMODORO.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

a.d.

05A01398

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Radio Sound 95», in Catanzaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CATANZARO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Vista la relazione di mancata ispezione alla società cooperativa appresso indicata, dalla quale risultava che la medesima si trovava nelle condizioni previste per lo scioglimento con nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 31 agosto 2000 con il quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha disposto il provvedimento di scioglimento d'ufficio, *ex* art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la nota ministeriale n. 1576223 del 5 maggio 2004 con la quale la Divisione IV della Direzione generale per gli enti cooperativi, attesa l'inadempienza del commissario liquidatore, ha invitato la direzione provinciale del lavoro di Catanzaro a convertire il citato decreto ministeriale di scioglimento con liquidatore a scioglimento senza liquidatore, ai sensi del decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003;

Decreta

lo scioglimento d'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Radio Sound 95», con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Giuliana Tozzi in data 23 ottobre 1990, repertorio n. 15743, iscritta al n. 00932390792 del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro.

Catanzaro, 28 dicembre 2004

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

05A01474

DECRETO 28 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Sinergie», in Catanzaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CATANZARO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Vista la nota n. 7313 dell'8 settembre 2003, con cui la direzione provinciale del lavoro di Catanzaro chiedeva al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, lo scioglimento d'ufficio con nomina di commissario liquidatore della cooperativa appresso indicata;

Vista la nota ministeriale n. 1575518 del 24 marzo 2004 con la quale la Divisione IV della citata Direzione generale per gli enti cooperativi ha invitato la direzione provinciale del lavoro di Catanzaro a sciogliere la società in questione senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579541 del 30 settembre 2003;

Considerato che, nel caso in specie, non si rende necessario acquisire il parere del Comitato centrale per le cooperative, per come espresso dallo stesso nella riunione del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003;

Decreta

lo scioglimento d'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Sinergie», con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Giulio Capocasale in data 8 agosto 1988, repertorio n. 14048, iscritta al n. 01742820796 del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro.

Catanzaro, 28 dicembre 2004

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

05A01475

DECRETO 28 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «F. Imbal», in Feroleto Antico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di mancata ispezione del 4 febbraio 1998 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, dal quale risultava che la medesima si trovava nelle condizioni previste per lo scioglimento con nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 1999 con il quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha disposto il provvedimento di scioglimento d'ufficio, *ex* art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la nota ministeriale n. 1576227 del 5 maggio 2004 con la quale la Divisione IV della Direzione generale per gli enti cooperativi, attese le dimissioni del commissario liquidatore, ha invitato la direzione provinciale del lavoro di Catanzaro a convertire il citato decreto ministeriale di scioglimento con liquidatore a scioglimento senza liquidatore, ai sensi del decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Considerato che, nel caso in specie, non si rende necessario acquisire il parere del Comitato centrale per le cooperative, per come espresso dallo stesso nella riunione del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003;

Decreta

lo scioglimento d'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «F. Imbal», con sede in Feroleto Antico, costituita per rogito notaio Francesco Notaro in data 20 maggio 1992, repertorio n. 73229, iscritta al n. 01855450795 del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro.

Catanzaro, 28 dicembre 2004

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

05A01476

DECRETO 28 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Telespazio Casa», in Catanzaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale ispettivo della società cooperativa appresso indicata, da cui risultava che la medesima si trovava nelle condizioni previste per lo scioglimento con nomina di commissario liquidatore;

Atteso che la Direzione generale per gli enti cooperativi, con nota n. 1575519 del 24 marzo 2004, ha invitato la direzione provinciale del lavoro di Catanzaro a sciogliere la società senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579541 del 30 settembre 2003;

Considerato che, nel caso in specie, non si rende necessario acquisire il parere del Comitato centrale per le cooperative, per come espresso dallo stesso nella riunione del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003;

Decreta

lo scioglimento d'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Telespazio Casa», con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Maria Grazia Silvana Gemini, in data 17 luglio 1990, repertorio n. 56455, iscritta al n. 01764740799 del registro imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro.

Catanzaro, 28 dicembre 2004

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

05A01477

DECRETO 28 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa agricola «CO.RE.CO.», in Lamezia Terme.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di mancata ispezione del 10 novembre 1998 nei confronti della società cooperativa appresso indicata, dal quale risultava che la medesima si trovava nelle condizioni previste per lo scioglimento con nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 31 agosto 2000 con il quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha disposto il provvedimento di scioglimento d'ufficio, *ex* art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la nota ministeriale n. 1576228 del 5 maggio 2004 con la quale la Divisione IV della Direzione generale per gli enti cooperativi, a seguito di rinuncia del commissario liquidatore, ha invitato la direzione provinciale del lavoro di Catanzaro a convertire il citato decreto ministeriale di scioglimento con liquidatore a scioglimento senza liquidatore, ai sensi del decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Considerato che, nel caso in specie, non si rende necessario acquisire il parere del Comitato centrale per le cooperative, per come espresso dallo stesso nella riunione del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003;

Decreta

lo scioglimento d'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa agricola «CO.RE.CO.», con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Galati Fortunato in data 10 luglio 1982, repertorio n. 100.160, iscritta al n. 00562490797 del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro.

Catanzaro, 28 dicembre 2004

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

05A01478

DECRETO 1° febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «C.A.F.R. Cooperativa autotrasportatori facchini riuniti a r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, Div. IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «C.A.F.R. Cooperativa autotrasportatori facchini riuniti a r.l.», con sede in Milano, via Piacenza n. 1;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli

uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori - Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva - Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 15 novembre 2002 relativo alla società cooperativa «C.A.F.R. Cooperativa autotrasportatori facchini riuniti a r.l.», con sede in Milano, via Piacenza n. 1, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'allora art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1993, non ha compiuto da allora atti di gestione, non è in grado di raggiungere lo scopo per cui è stata costituita e non emerge attivo da liquidare;

Vista la nota del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Div. IV, prot. n. 1580789 del 16 dicembre 2003, relativa alla opportunità che lo scioglimento richiesto sia adottato senza farsi luogo a nomina di commissario liquidatore;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1993);

Decreta:

La società cooperativa «C.A.F.R. Cooperativa autotrasportatori facchini riuniti a r.l.», sede legale in Milano, via Piacenza n. 1, costituita per rogito notaio dott. Michele Capasso di Milano in data 16 luglio 1980, repertorio n. 7749/520 racc. BUSC n. 10668/179011, codice fiscale 05898330153, è sciolta senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1993, non ha compiuto atti di gestione da allora, non è in grado di raggiungere lo scopo per cui è stata costituita e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 1° febbraio 2005

Il direttore provinciale: TRUPPI

05A01472

DECRETO 2 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Giuliano 2000 Società cooperativa a r.l.», in Giuliano di Roma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della Cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e M.O., ora Direzioni Provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 30 marzo 2004 eseguito nei confronti della società cooperativa «Giuliano 2000 società cooperativa a r.l.» dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 nella riunione del 22 dicembre 2004:

Decreta:

La società cooperativa «Giuliano 2000 Società cooperativa a r.l.», con sede in Giuliano di Roma, costituita a rogito notaio dott. Francesco Raponi in data 3 marzo 1997 repertorio n. 15804 registro imprese n. 65815 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 1820/285018 è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 2 febbraio 2005

Il direttore provinciale: NECCI

05A01383

DECRETO 2 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa edilizia 2000 - Società cooperativa a r.l.», in San Giovanni Incarico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano state accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 10 giugno 2004 eseguito nei confronti della società cooperativa «Cooperativa edilizia 2000 - Società cooperativa a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 22 dicembre 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa edilizia 2000 - Società cooperativa a r.l.», con sede in San Giovanni Incarico, costituita a rogito del notaio dott. Giacinto Iadecola in data 19 febbraio 2000, repertorio 47455, registro imprese n. 13883 della C.C.I.A.A. di Frosinone, BUSC n. 1992/297360, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 2 febbraio 2005

Il direttore provinciale: NECCI

05A01369

DECRETO 3 febbraio 2005.

Sostituzione del liquidatore di quattro società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 22 dicembre 2004;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

La nomina del dott. Vincenzo Farina, residente in Albano - via Tangenziale 3, quale liquidatore delle sottoelencate società cooperative:

cooperativa «T.V.I.», con sede in Velletri (Roma), costituita in data 13 novembre 1986 - rogito notaio Caparrelli Piercarlo, repertorio n. 27308 - B.U.S.C. n. 29773 - codice fiscale 07713360589, in sostituzione della signora Di Giannantonio Filomena;

cooperativa «AXA», con sede in Montecompatri (Roma), costituita in data 29 ottobre 1986 - rogito notaio Carlucci Franca, repertorio n. 10396 - B.U.S.C. n. 29730 - codice fiscale 07673260589, in sostituzione del signor Capriotti Giovanni;

cooperativa «Barberini Servizi», con sede in Roma, costituita in data 21 novembre 1989 rogito notaio D'Emilio Luciano repertorio n. 5320 - B.U.S.C. n. 31594 - codice fiscale 03741391001, in sostituzione della signora Barberini Rosa;

cooperativa «Ars Nova», con sede in Roma, costituita in data 28 dicembre 1996, rogito notaio D'Agostino Antonino repertorio n. 237493 - B.U.S.C. n. 34894 - codice fiscale 05208191006, in sostituzione della signora Del Duce Franca Maria.

Roma, 3 febbraio 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A01612

DECRETO 7 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Centro P.R. Società di servizi a r.l. (già M.C.R. Service a r.l.)», in Novate Milanese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Div. IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Centro P.R. Società di servizi (già M.C.R. Service) a r.l.», con sede in Novate Milanese (Milano), via Vialba n. 52;

Vista la nota prot. n. 676 del 1º marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori - Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva - Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Vista la relazione finale del commissario governativo, nominato con decreto ministeriale 29 gennaio 2003, datata 4 giugno 2003, relativa alla societa cooperativa «Centro P.R. Società di servizi (già M.C.R. Service) a r.l.», con sede in Novate Milanese (Milano), via Vialba n. 52, da cui emerge l'assoluto disinteresse della compagine sociale per le sorti della cooperativa e l'insussistenza delle condizioni materiali indispensabili per ripristinarne il corretto funzionamento;

Vista la nota del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV, prot. n. 1578685 del 24 luglio 2003, nella quale, tenuto conto della sostanziale inattendibilità delle scritture contabili evidenziata dal commissario governativo, anche a proposito dell'attivo patrimoniale per quanto concerne la voce altri crediti, l'amministrazione non ritiene che ricorrano, nei confronti dell'ente in argomento, i presupposti per la liquidazione coatta amministrativa bensi quelli per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore ex art. 2544 (ora 2545-*septiesdecies*) del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella seduta del 22 dicembre 2004, in merito alla ricorrenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa «Centro P.R. Società di servizi a r.l. (già M.C.R. Service a r.l.)», sede legale Novate Milanese (Milano), via Vialba n. 52, costituita per rogito notaio dott. Enrico Lainati di Milano in data 19 gennaio 1998, repertorio n. 211400, raccolta n. 30065, BUSC n. 16488/286007, codice fiscale: 12349880158, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non è in grado di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 7 febbraio 2005

Il direttore provinciale: TRUPPI

05A01473

DECRETO 7 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa di trasporti «Consorzio A.N.I.C.A.» a r.l., in Aprilia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Considerato che la cooperativa in calce elencata non ha depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valore di natura immobiliare;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, della sottoelencata cooperativa:

società cooperativa di trasporti «Consorzio A.N.I.C.A» a r.l., con sede in Aprilia (Latina) via Paisiello n. 2, costituita per rogito notaio Vincenzo De Carolis in data 2 febbraio 1983, repertorio n. 3169 - B.U.S.C. n. 2124.

I creditori o altri interessati alla nomina del commissario liquidatore possono presentare formale e motivata domanda alla direzione provinciale del lavoro di Latina, viale P.L. Nervi n. 180 - scala C - Latina, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Latina, 7 febbraio 2005

Il direttore provinciale: TRINCHELLA

05A01460

DECRETO 7 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Il fiocco» a r.l., in Sabaudia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Esaminato il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive;

Acquisito il parere di massima favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Il Fiocco» a r.l., con sede in Sabaudia (Latina), costituita per rogito notaio Gennaro Liguori in data 17 aprile 1998, repertorio n. 24396 - BUSC n. 3510 - codice fiscale 01877230597.

Latina, 7 febbraio 2005

Il direttore provinciale: TRINCHELLA

05A01461

DECRETO 9 febbraio 2005.

Cancellazione nel registro delle imprese di diciotto società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TERNI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prescrive all'autorità di vigilanza di cancellare dal registro delle imprese le società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Visti gli atti in possesso di questa direzione provinciale del lavoro e le visure camerali attestanti la suddetta condizione;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese delle seguenti società cooperative in liquidazione che non hanno depositato i bilanci di esercizio nel periodo sopraindicato:

società cooperativa «Agricola Intercomunale di Lugnano in Teverina», c.f. 80003690551, costituita in Lugnano in Teverina in data 18 febbraio 1974, con rogito notaio dott. Didiodato Imbellone del 18 febbraio 1974, iscritta al n. 32/74 del registro società tribunale di Terni;

società cooperativa «L'altro Verde a r.l.», c.f. 81002640555, con sede in Orvieto, costituita in data 20 dicembre 1977 con rogito notaio dott. Antonelli Carlo del 31 gennaio 1978, iscritta al n. 610 del registro società tribunale di Orvieto;

società cooperativa «L'Atomo a r.l.», c.f. 00212280556, con sede in Amelia, costituita in data 28 novembre 1978 con rogito notaio dott. Spagnoli Giovanni del 23 dicembre 1978, iscritta al n. 7/79 del registro società tribunale di Terni;

società cooperativa «Progetto '80 a r.l.», c.f. 00238840557, con sede in Terni, costituita in data 2 giugno 1980 con rogito notaio dott. Clericò Luciano del 7 luglio 1980, iscritta al n. 145/80 del registro società tribunale di Terni;

società cooperativa «La Rosa a r.l.», c.f. 00243240553, con sede in Terni, costituita in data 12 giugno 1981 con rogito notaio dott. Alcini Angelo del 16 luglio 1981, iscritta al n. 189/81 del registro società tribunale di Terni;

società cooperativa «C.I.L.A. a r.l.», c.f. 00224210559, con sede in Orvieto, costituita in data 22 marzo 1979, con rogito notaio dott. Fragomeni Gianni del 17 maggio 1979, iscritta al n. 1979 del registro società tribunale di Orvieto;

società cooperativa «Il Panorama a r.l.», c.f. 00390060556, con sede in Terni, costituita in data 16 marzo 1982 con rogito notaio dott. Iorio Pierluigi del 15 aprile 1982, iscritta al n. 87/82 del registro società tribunale di Terni;

società cooperativa «Belvedere a r.l.», c.f. 00430070557, con sede in Terni, costituita in data 30 giugno 1983 con rogito notaio dott. Clericò Luciano del 9 luglio 1983, iscritta al n. 166/83 del registro società tribunale di Terni;

società cooperativa «Fiordaliso a r.l.», c.f. 00265310557, con sede in fraz. Viceno Castelviscardo (Terni), costituita in data 16 marzo 1984 con rogito notaio dott. Pongelli Franco del 19 aprile 1984, iscritta al n. 1700 del registro società tribunale di Orvieto;

società cooperativa «Facchini S. Firminia a r.l.», c.f. 801281500556, con sede in Terni, costituita in data 19 maggio 1984 con rogito notaio dott. Federici Filippo del 6 giugno 1984, iscritta al n. 133/84 del registro società tribunale di Terni;

società cooperativa «Alpha ricerca e territorio a r.l.», c.f. 00473330553, con sede in Terni, costituita in data 1° giugno 1989 con rogito notaio dott. Iorio Pierluigi del 17 giugno 1989, iscritta al n. 249/89 del registro società tribunale di Terni;

società cooperativa «La Margherita a r.l.», c.f. 00275510550, con sede in Baschi, fraz. Civitella del Lago, costituita in data 30 settembre 1989 con rogito notaio Pierluigi Iorio dell'11 novembre 1989, iscritta al n. 1233 del registro imprese tribunale di Orvieto;

società cooperativa «Ergon. a r.l.», c.f. 00277220554, con sede in Orvieto (Terni), costituita in data 11 marzo 1986 con rogito notaio Fragomeni del 23 aprile 1986, iscritta al n. 1280 del registro imprese tribunale di Orvieto (Terni);

società cooperativa «Ars e Musica a r.l.», c.f. 00496690553, con sede in Terni, costituita in data 10 aprile 1986 con rogito notaio Filippetti Carlo del 30 agosto 1986, iscritta al n. 247/86 del registro imprese tribunale di Terni;

società cooperativa «Teatrale sole a scacchi con sede in Narni (Terni) a r.l.», c.f. 00503460552, costituita in data 8 agosto 1986 con rogito notaio Iorio Pierluigi del 10 novembre 1986, iscritta al n. 326/86 del registro imprese, tribunale di Terni;

società cooperativa «CO.FI.RI. a r.l.», c.f. 00536560550, con sede in Terni, costituita in data 13 gennaio 1988 con rogito notaio Clericò Luciano del 2 giugno 1990, iscritta al n. 184/90 del registro imprese tribunale di Terni;

società cooperativa «Acciaio II a r.l.», c.f. 00579740556, con sede in Terni, costituita in data 13 gennaio 1988 con rogito notaio Clericò Luciano del 2 giugno 1990, iscritta al n. 184/90 del registro imprese, tribunale di Terni;

società cooperativa «Sociale Celtica a r.l.», c.f. 00708810551, con sede in Terni, costituita in data 8 luglio 1996 con rogito notaio Filippetti Carlo del 29 luglio 1996, iscritta al n. 94437 del registro imprese presso C.C.I.A.A. di Terni.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento i creditori e gli altri interessati possono presentare, alla direzione provinciale del lavoro di Terni sita in via Muratori n. 10, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso infruttuosamente detto termine verrà data comunicazione al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente per la cancellazione.

Terni, 9 febbraio 2005

Il direttore provinciale: JACCHINI

05A01479

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 2 febbraio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Staff for industrial services - Società cooperativa a responsabilità limitata» in breve «S.I.S. s.c. a r.l.», in San Giovanni Lupatoto, e nomina del commissario liquidatore

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 27 febbraio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 189 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Staff for industrial services - Società cooperativa a responsabilità limitata» in breve «S.I.S. S.c. a r.l.», liquidazione, con sede in San Giovanni Lupatoto (Verona) (codice fiscale 02758500231) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la rag. Barbara Bertagna, nata a Verona il 4 agosto 1971 residente in Zevio (Verona), via M.G. Deledda n. 12, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 2 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A01465

DECRETO 2 febbraio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Euro 2000 - Piccola società cooperativa a r.l.», in La Spezia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 13 ottobre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sottoindicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazioni nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Euro 2000 - Piccola società cooperativa a r.l., con sede in La Spezia (codice fiscale 01085920112) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il ragioniere Domenico Mario Matteo, nato a Casalbuono (Salerno) il 23 gennaio 1947 ed domiciliato in La Spezia, Viale Italia n. 84, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 2 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A01466

DECRETO 2 febbraio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «CO.E.S. - Società cooperativa a r.l.», in Savona, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 5 novembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa CO.E.S. - Società cooperativa a r.l., con sede in Savona (codice fiscale 01094770094) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies del* codice civile e l'avv. Barbara Bocca, nata a Genova il 3 ottobre 1971 ed ivi domiciliata in piazza Dante, 9/20 A, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 2 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A01486

DECRETO 2 febbraio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «CO.OR.AB. - Cooperativa Orvietana Abitazione a r.l.», in Orvieto, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza nei giorni 8 e 17 settembre 2004. dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'articolo 2545-*terdecies del* codice civile e ritenuto di doveme disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società CO.OR.AB. - Cooperativa orvietana abitazione a r.l., con sede in Orvieto (Terni) (codice fiscale 81000310557) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, e il rag. Mauro Cochi, nato a Orvieto (Terni) il 4 luglio 1961, residente in Allerona (Terni) via Piave n. 8 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 2 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A01487

DECRETO 2 febbraio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Salopette S.c. a r.l.», in San Severino Marche, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 28 ottobre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società Salopette S.c. a r.l., con sede in S. Severino Marche (Macerata), (codice fiscale n. 01262110438) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile e l'avv. Lorenzo Diomedi, nato a Fermo l'8 marzo 1973, domiciliato in Monte Urano (Ascoli Piceno), via Polonia n. 32, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 2 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A01610

DECRETO 2 febbraio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Donna In soc. coop. a r.l.», in Fiuminata, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 29 ottobre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società Donna In soc. coop. a r.l., con sede in Fiuminata (Macerata), (codice fiscale n. 00931630438) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile e l'avv. Lorenzo Diomedi, nato a Fermo l'8 marzo 1973, domiciliato in Monte Urano (Ascoli Piceno), via Polonia n. 32, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 2 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A01611

DECRETO 2 febbraio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a responsabilità limitata «General Impredil», in Montefalcone nel Sannio, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 29 settembre 2004, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa a responsabilità limitata «General Impredil», con sede Montefalcone nel Sannio (Campobasso) (codice fiscale 00108390709) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile e il dott. Andrea Cacciavillani, nato a Agnone (Isernia) il 30 giugno 1970, residente in Agnone (Isernia) via Leopardi, 9/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 2 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A01605

DECRETO 2 febbraio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Facchini Livornesi soc. coop. a r.l.», in Livorno, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 1º luglio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Facchini Livornesi soc. coop. a r.l.», con sede in Livorno - (codice fiscale n. 002000860492) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Claudio Cherubini, nato a Roma il 20 novembre 1962 con studio in Firenze, via di S. Vito n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 2 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A01615

DECRETO 2 febbraio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Dimensione 2001 Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Assemini, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 20 settembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Dimensione 2001 Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Assemini (Cagliari) - (codice fiscale n. 02366830921) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Enrico Cera, nato a Tuili il 20 ottobre 1962 domiciliato in Selargius, via Efisio Loni, n. s.n.c., ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 2 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A01616

DECRETO 2 febbraio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Nuova Proposta Industriale Piccola società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione», in Abbadia S. Salvatore, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 21 ottobre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nuova Proposta Industriale Piccola società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione», con sede in Abbadia S. Salvatore (Siena) - (codice fiscale n. 00943820522) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Gloria Rossi, nata a Siena il 6 luglio 1966 domiciliata in Montepulciano (Siena), via di Gracciano nel Corso, n. 85, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 2 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A01617

DECRETO 4 febbraio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Baita - Cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in liquidazione, in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste la relazione del liquidatore in data 14 gennaio 2005 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Baita - Cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Roma (codice fiscale 05565680583) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Olimpia Cagnola, nata a Roma il 24 giugno 1972, ivi domiciliata in via A. Gramsci, n. 14, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A01604

DECRETO 4 febbraio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edilizia Girasole s.r.l.», in liquidazione, in Qualiano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 4 dicembre 2004, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edilizia Girasole s.r.l.», in liquidazione, con sede Qualiano (Napoli) (codice fiscale 00813000627) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Francesco De Clemente, nato a Napoli il 7 febbraio 1963 e residente a Pozzuoli (Napoli) via Terracciano n. 19, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A01606

DECRETO 4 febbraio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Pesa 2000 Piccola società cooperativa a r.l.», in Vetralla, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la relazione di mancata ispezione in data 5 novembre 2004;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Pesa 2000 Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Vetralla (Viterbo), (codice fiscale n. 01628180562) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile e il rag. Nicola Calandrini, nato a Latina il 5 novembre 1966, ivi domiciliato in via Adua n. 34, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A01609

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 7 dicembre 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di quattro francobolli ordinari, appartenenti alla serie ordinaria «Regione d'Italia», dedicati alla Liguria, Emila-Romagna, Abruzzo e Basilicata, nel valore di € 0,45 per ciascun soggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE
POSTALE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 febbraio 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 2004), recante «Autorizzazione alle emissioni nell'anno 2004 di carte valori postali ordinarie tematiche e delle nuove serie tematiche Regioni d'Italia e Made in Italy, nonché del francobollo ordinario dedicato alla transumanza attraverso il Tratturo Magno»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 7, nonché l'allegato *A)* della suddetta deliberazione che stabiliscono la tariffa per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in € 0,45;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2004, quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie ordinaria «Regioni d'Italia» dedicati alla Liguria, Emilia-Romagna, Abruzzo e Basilicata, nel valore di € 0,45 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati in all'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40x30; formato stampa: mm 36x26; dentellatura: 14 x $13^{1/4}$; colori: cinque per il francobollo dedicato alla Liguria, quadricromia più oro per il francobollo dedicato all'Emilia-Romagna e quadricromia per i francobolli dedicati all'Abruzzo e alla Basilicata; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; fogli: cinquanta esemplari, disposti su dieci file da cinque. Sulla cimosa lungo il lato superiore e il lato inferiore, in corrispondenza dei francobolli, per i valori dedicati alla Liguria, Abruzzo e Basilicata è riprodotto lo stemma della relativa regione, per un totale di dieci stemmi; per il valore dedicato all'Emilia-Romagna sono riprodotti, alternati, lo stemma della regione e il logo della Manifestazione filatelica internazionale «Riccione 2004», per un totale di cinque stemmi e cinque loghi. Sul lato sinistro di ciascun foglio è riportata la scritta «IL FOGLIO DI CINQUANTA FRANCOBOLLI VALE € 22,50».

Ciascuna vignetta è delimitata, in alto e a sinistra, da una fascia tricolore che riproduce, all'interno di un occhiello, lo stemma della relativa regione e rappresenta: per la Liguria: una antica carta geografica dove si evidenziano i confini della regione; per l'Emilia-Romagna: un particolare dei mosaici bizantini che decorano l'abside della Chiesa di San Vitale, in Ravenna, raffigurante l'imperatrice Teodora, moglie di Giustiniano, dove si evidenzia il profilo della regione; - per l'Abruzzo: a sinistra, il Guerriero di Capestrano, statua in pietra calcarea esposta presso il Museo Nazionale Archeologico di Chieti e, a destra, è rappresentata la cartina geografica della regione; per la Basilicata: i Sassi di Matera, esempio di architettura rupestre, dove si evidenzia il profilo della regione. Completano ciascun francobollo la rispettiva leggenda «LIGURIA», «EMILIA-ROMAGNA», «ABRUZZO», e «BASILICATA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2004

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

05A01393

DECRETO 21 dicembre 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di quattro francobolli ordinari, appartenenti alla serie tematica «Made in Italy», dedicati alle calzature italiane, nel valore di € 0,45 per ciascun francobollo (foglietto € 1,80).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concementi le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 febbraio 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 2004), recante «Autorizzazione alle emissioni nell'anno 2004 di carte valori postali ordinarie tematiche e delle nuove serie tematiche Regioni d'Italia e Made in Italy, nonché del francobollo ordinario dedicato alla transumanza attraverso il Tratturo Magno»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 7, nonché l'allegato *A)* della suddetta deliberazione che stabiliscono la tariffa per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in € 0,45;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2004, quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Made in Italy» dedicati alle calzature italiane, nel valore di € 0,45 per ciascun francobollo (foglietto € 1,80). I quattro francobolli sono raccolti in un foglietto.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata per l'intero foglietto; formato carta dei francobolli: mm 30x40; formato stampa dei francobolli: mm 26x36; formato carta del foglietto: cm 9x11,5; dentellatura: $13^{1/4}$ x 13; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila foglietti, composti ciascuno di quattro francobolli.

Vignette: ciascuna riproduce, entro una cornice di colore grigio, calzature firmate da alcuni stilisti italiani e precisamente, da sinistra a destra e dall'alto in basso, «CASADEI», «MORESCHI», «FRATELLI ROSSETTI», «SUPERGA». Completano ciascun francobollo la leggenda «MADE IN ITALY - CALZATURE ITALIANE», il rispettivo logo dell'autore del modello di scarpe rappresentato, la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Caratteristiche del foglietto: i quattro francobolli sono disposti in duplice fila e uniti tra di loro in un riquadro perforato. Fuori dal riquadro è riportata la scritta «IL FOGLIETTO VALE € 1,80».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2004

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

05A01392

DECRETO 21 dicembre 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario, appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano», dedicato all'Archivio di Stato di Firenze, nel valore di € 0,45.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, recante «Regolamento di organizzazione dei Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto 16 febbraio 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 2004), con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2004, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo ordinario appartenente alla serie in parola, da emettere nell'anno 2004, all'Archivio di Stato di Firenze;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 7, nonché l'Allegato A della suddetta deliberazione che stabiliscono la tariffa per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in € 0,45;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2004, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato all'Archivio di Stato di Firenze, nel valore di € 0,45.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48x40; formato stampa: mm 44x36; dentellatura: 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 11,25».

La vignetta raffigura, a destra, un particolare dell'edificio inaugurato nei 1989, sede dell'Archivio di Stato di Firenze istituito nel 1852 e, sullo sfondo, parte di una antica carta nautica attribuita a Lopo Homen, conservata presso l'Archivio.

Completano il francobollo le leggende «FIRENZE» e «ARCHIVIO DI STATO», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2004

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

05A01396

DECRETO 21 dicembre 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di due francobolli ordinari, appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale», nei valori di € 0,45 e € 0,62.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 10 novembre 1973, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1973, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il Santo Natale»;

Visto il decreto 16 febbraio 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 2004), con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione, nell'anno 2004, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare due francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola, da emettere nell'anno 2004;

Visto il decreto 24 maggio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999), con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'istituzione del servizio di corriere prioritario;

Visto il decreto dei Ministro del tesoro, dei bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 7, nonché l'allegato A della suddetta deliberazione che stabiliscono la tariffa per la posta ordinaria interna di primo porto in € 0,45;

Visto l'allegato H della suddetta deliberazione che stabilisce in € 0,62 la tariffa prevista per la posta prioritaria per l'estero diretta nella zona 1 - formato normalizzato fino a 20 grammi;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2004, due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale» nei valori di € 0,45 e € 0,62.

I francobolli sono stampati dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata per il francobollo di € 0,45; in rotocalcografia più impressione a secco tipografica, su carta bianca patinata neutra, non filigranata, non fluorescente per il francobollo di € 0,62; formato carta: mm 40x30 per il francobollo di € 0,45 e mm 30x40 per il francobollo di € 0,62; formato stampa: mm 36x26 per il francobollo di € 0,45 e mm 26x36 per il francobollo di € 0,62; dentellatura: 13x13¼ per il francobollo di € 0,45 e 13¼ x 13 per il francobollo di € 0,62; colori: quadricromia più oro, per il francobollo di € 0,45; quadricromia più oro con interferenziale trasparente-oro, per il francobollo di € 0,62; tiratura: quattro milioni e cinquecentomila esemplari per il francobollo di € 0,45 e tre milioni e cinquecentomila esemplari per il francobollo di € 0,62; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 20,50» per il francobollo di € 0,45 e «€ 31,00» per il francobollo di € 0,62.

Vignette: il francobollo di € 0,45 raffigura, sotto un cielo dorato, la scena della Sacra Famiglia e sullo sfondo il paesaggio della città di Tricase, dove viene rappresentato il Presepe Vivente. Completano il francobollo la leggenda «NATALE - PRESEPE VIVENTE - TRICASE», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45»; il francobollo di € 0,62 rappresenta, entro una cornice dorata, un albero di Natale con un puntale luminosissimo, tra fiocchi di neve e sotto un cielo notturno. Completano il francobollo la leggenda «NATALE», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,62».

Caratteristiche dell'etichetta: l'etichetta, stampata con il sistema autoadesivo, di formato mm. 40x14, reca in negativo le scritte «postaprioritaria» e «Priority Mail» su campitura di colore bleu ed è raccolta su un foglio a parte. Essa presenta la fustellatura al vivo (senza margini bianchi) in tutti e quattro i lati. Il foglio, di formato cm 20,1 x 30,5, contiene 76 etichette, fustellate e sfridate a simulazione di dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascuna etichetta dal proprio supporto. Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente; grammatura: 90 gr/mq; supporto: carta bianca, tipo Kraft monosiliconata da 60 gr/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco); stampa: Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. tipografica di colore bleu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2004

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

05A01397

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 novembre 2004.

Ripartizione del Fondo agevolazioni ricerca per l'anno 2004.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 2, 3, 4, 5, 9 e 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il punto 9.1 della deliberazione CIPI in data 22 dicembre 1982;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22, riguardante l'ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67 art. 15 e la deliberazione CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502, nelle quali è previsto il finanziamento di attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto l'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451 di conversione con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 che prevede l'assegnazione da parte del Ministero del lavoro di risorse finanziarie non inferiori a 50 miliardi l'anno al Fondo speciale per la ricerca applicata per la promozione di iniziative di attività di ricerca e di qualificazione e formazione di risorse umane, orientate alle esigenze delle attività produttive con particolare funzione di supporto ai processi di sviluppo delle piccole e medie imprese;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito con legge del 7 aprile 1995, n. 104 che sopprime tutte le riserve di destinazione delle risorse del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 19 dicembre 1992 n. 488 e successive modificazioni che disciplina l'intervento nelle aree depresse del Paese;

Viste le deliberazioni CIPE 29 dicembre 1995 riguardanti strumenti e procedure per l'attuazione delle funzioni trasferite al Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 1993 n. 96;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» ed in particolare l'art. 5 che prevede l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca, di seguito denominato FAR, la cui gestione è articolata in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale ed in una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse;

Vista la circolare MURST del 29 dicembre 1999 n. 760 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 2000 n. 7, che, disciplinando in via provvisoria le attività di sostegno nazionale alla ricerca industriale relative alla legge n. 46/1982 nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo n. 297/1999, prevede la gestione da parte del Sanpaolo IMI S.p.a. di progetti le cui domande di agevolazione siano state presentate prima del 3 gennaio 2000;

Considerato che nelle more dell'entrata in vigore dei predetti regolamenti e quindi della piena operatività del nuovo Fondo per le agevolazioni alla ricerca il Ministero ha assunto in forma diretta la gestione contabile del Fondo speciale ricerca applicata afferente la sezione del Fondo relativa agli interventi nel territorio nazionale ferma restando la gestione stralcio demandata al Sanpaolo IMI anche per i progetti ricadenti nella predetta disciplina transitoria;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, pubblicato sul S.O. n.10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001 relativo alle «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» entrato in vigore il 17 febbraio 2001;

Visto il comma 2 dell'art. 4 del predetto decreto che prevede la ripartizione annuale delle risorse del FAR tra le varie forme di intervento previste nel decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2002 n. 799 relativo a «Procedure e modalità di funzionamento del Fondo Agevolazioni alla Ricerca»;

Considerato che in attuazione dell'art. 72 della legge n. 289/2002 (L.F. 2003), è stato emanato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003, che stabilisce i nuovi criteri e le modalità di concessione dei contributi in favore delle imprese;

Considerato che in attuazione dell'art. 93 della predetta legge n. 289/2002 gli stanziamenti del Fondo Agevolazioni alla Ricerca, con decreto n. 28906 del

25 settembre 2003, del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stati ripartiti su due capitoli di cui uno di alimentazione del fondo di rotazione;

Viste le delibere CIPE 17 e 83/2003 che assegnano al Fondo Agevolazioni alla Ricerca risorse per complessivi € 564.000.000,00 da destinare ad interventi nelle aree sottoutilizzate;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2004)» che assegna al cap. 8932 «Fondo agevolazioni alla ricerca» e al cap. 9015 «Fondo rotativo per le imprese» stanziamenti destinati allo stesso FAR per complessivi € 290.583.000,00 di cui € 286.583.000,00 relativi a disponibilità pluriennali previste in Tab. F delle precedenti leggi finanziarie, già utilizzati nei piani di riparto 2002 e 2003 ed € 2.000.000,00 utilizzabili nel piano di riparto 2004, come da allegata tabella ricognitiva delle disponibilità da ripartire;

Visto il comma 245 dell'art. 4 della predetta legge n. 350/2003 che prevede la possibilità di impegnare somme a carico di esercizi futuri sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale riportate in tab. F;

Vista la comunicazione del Sanpaolo IMI S.p.a. in data 26 febbraio 2004 dalla quale risulta che le disponibilità per il 2004 riguardanti le somme residue del Fondo Speciale per la Ricerca Applicata al 31 dicembre 2003 ammontano a € 181.819.373,57 (al netto delle commissioni pari a € 10.691.849,72) nonché l'elenco dei rientri per capitale ed interessi relativi all'anno 2004 per un totale di € 130.224.093,15;

Considerato che a conclusione della prima fase dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti FAR effettuata ai sensi dell'art. 15 della legge n. 448/1998 e dell'art. 2 della legge n. 326/2003, in data 28 settembre 2004 è stato stipulato il primo contratto di cessione dei crediti stessi alla Società di Cartolarizzazione Italiana Crediti che ha immediatamente provveduto al versamento in favore del FAR del corrispettivo di € 578.747.071,00 contrattualmente previsto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 settembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2004, Reg. 10, F. 272 che destina al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca una quota pari a 75 milioni di euro del Fondo per progetti di ricerca previsto dall'art. 56 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, di cui € 20.000.000 per iniziative ricadenti nel FAR;

Vista la nota n. 1695 del 14 maggio 2004 di assicurazione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di trasferimento, in applicazione dell'art. 11 della predetta legge n. 451/1994, della somma di € 25.822.844,95 relativa all'annualità 2004;

Considerata l'opportunità di confermare gli stanziamenti attribuiti nel decreto direttoriale n. 1911 dell'11 novembre 2003 di riparto del FAR per l'anno 2003, alle iniziative previste dagli articoli 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto ministeriale n. 593/2000, le cui assegnazioni definitive sono in corso di formalizzazione;

Vista l'allegata tabella dimostrativa dell'utilizzo delle somme assegnate nel predetto decreto direttoriale n. 1911/2003 dalla quale risultano economie di gestione al 31 dicembre 2003 di € 246.843.955,89 relative alla sezione nazionale e di € 200.835.559,37 relative alla sezione aree depresse;

Vista la disponibilità sull'apposito capitolo 3864 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 della somma di € 41.316.552,00 stanziata ai sensi dell'art. 5 della legge n. 27 dicembre 1997 n. 449 ai fini della concessione di crediti di imposta;

Considerato che l'importo complessivo delle disponibilità del Fondo Agevolazioni alla Ricerca per l'anno 2004 risulta pertanto pari a € 1.841.336.629,06 di cui € 1.035.184.517,69 relativi alla sezione nazionale ed € 806.152.111,37 relativi alla sezione aree depresse da destinare ad interventi nella forma sia di contributo nella spesa che di credito agevolato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 297/1999 che prevede l'onere a carico del FAR delle attività di servizio e consulenza necessarie alla gestione e al monitoraggio degli interventi finanziati;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59;

Vista la direttiva per la ripartizione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca emanata in data 25 novembre 2004 prot. 1556 dal Ministro ai sensi dell'art. 6 del predetto decreto legislativo n. 297/1999, in corso di registrazione alla Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

L'importo complessivo di € 1.841.336.629,06 proveniente dai rientri 2003 e 2004, rinunce, minori utilizzi e interessi su giacenze della gestione del Fondo Speciale Ricerca Applicata e del Fondo Agevolazioni alla Ricerca per l'anno 2003, da quote di stanziamento non ancora utilizzate dei Capitoli 8932 e 9015 dello stato di previsione della spesa del MIUR degli anni 2004 e 2005, dagli appositi stanziamenti previsti negli stati di previsione della spesa dell'anno 2004 dei Ministeri del lavoro e politiche sociali e della economia e finanze, dalle delibere CIPE n. 17 e 83/2003 nonché dal ricavato dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti FAR, è ripartito tra i vari strumenti di intervento previsti nel decreto legislativo n. 297/1999 e, per la gestione fino al 16 febbraio 2001, dalla preesistente normativa di cui alle premesse, come indicato nell'allegato prospetto, che fa parte integrante del presente decreto;

Art. 2.

Il presente decreto, sarà trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dopo l'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti delle direttive di ripartizione di cui alle premesse.

Roma, 29 novembre 2004

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

TABELLA ALLEGATA AL DECRETO N. 1572 DEL 29/11/2004
RIPARTO FONDO AGEVOLAZIONI ALLA RICERCA ANNO 2004

Iniziative finanziabili	Riferimento art. DM 593/2000	Contributi alla spesa			Credito agevolato			Totali		
		Nazionale	Aree depresse	Totale	Nazionale	Aree depresse	Totale	Nazionale	Aree depresse	Totale
Progetti Autonomi di ricerca e formazione (solo L. 46/82 e della L. 488/92)		79.000.000,00	11.500.000,00	90.500.000,00	110.300.000,00	14.400.000,00	124.700.000,00	189.300.000,00	25.900.000,00	215.200.000,00
Progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di ricerca in ambito nazionale	5	(1) 60.072.976,00	274.336.040,73	334.409.016,73	(1) 300.800.373,85	307.919.518,64	608.719.892,49	360.873.349,85	582.255.559,37	943.128.909,22
Progetti Autonomi di ricerca e formazione (progetti di importo superiore a 7,5 meuro) (solo ob. 1)	6	13.619.963,00	42.400.000,00	56.019.963,00	54.479.855,00	51.500.000,00	105.979.855,00	68.099.818,00	93.900.000,00	161.999.818,00
Progetti in ambito di programmi o accordi intergovernativi di cooperazione	7	2.109.278,76	2.000.000,00	4.109.278,76	8.437.115,00	20.000.000,00	28.437.115,00	10.546.393,76	22.000.000,00	32.546.393,76
Progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di formazione di ricercatori e tecnici di ricerca operanti nel settore industriale	8	353.757,00	1.000.000,00	1.353.757,00	1.415.028,00	1.200.000,00	2.615.028,00	1.768.785,00	2.200.000,00	3.968.785,00
Progetti autonomamente presentati per la realizzazione delle attività di cui all'art 2 del DM 593/2000 da realizzarsi in centri nuovi o da ristrutturare, con connesse attività di formazione del personale di ricerca	9	4.676.860,00	9.000.000,00	13.676.860,00	18.707.440,00	12.000.000,00	30.707.440,00	23.384.300,00	21.000.000,00	44.384.300,00
Progetti autonomi per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale e annessa formazione	10	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	15.822.844,95	0,00	15.822.844,95	25.822.844,95	0,00	25.822.844,95
Progetti autonomi proposti da costituende società (SPIN OFF)	11	590.000,00	220.000,00	810.000,00	482.000,00	199.000,00	681.000,00	1.072.000,00	419.000,00	1.491.000,00
Progetti di ricerca e formazione in conformità a bandi MURST	12	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Specifiche iniziative di programmazione	13	84.000.000,00	0,00	84.000.000,00	226.000.000,00	0,00	226.000.000,00	310.000.000,00	0,00	(3) 310.000.000,00
Agevolazione per assunzione di personale di ricerca, commesse di ricerca, borse di studio per dottorati di ricerca	14	0,00	(2) 41.916.552,00	41.916.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.916.552,00	41.916.552,00
Agevolazione per il distacco temporaneo di personale di ricerca	15	1.760.000,00	961.000,00	2.721.000,00	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00	961.000,00	2.721.000,00
Premi per progetti già finanziati nell'ambito di programmi quadro comunitari	16	506.026,13	0,00	506.026,13	0,00	0,00	0,00	506.026,13	0,00	506.026,13
Attività istruttoria e gestionale istituti di credito		2.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	9.700.000,00	4.600.000,00	14.300.000,00	11.700.000,00	7.600.000,00	19.300.000,00
Attività di valutazione, monitoraggio, accertamento, ecc.		2.714.000,00	3.900.000,00	6.614.000,00	7.637.000,00	4.100.000,00	11.737.000,00	10.351.000,00	8.000.000,00	18.351.000,00
TOTALI		271.402.860,89	390.233.592,73	661.636.453,62	763.781.656,80	415.918.518,64	1.179.700.175,44	1.035.184.517,69	806.152.111,37	1.841.336.629,06

(1) Di cui 34.533.071,00 per contributo nella spesa e euro 198.640.753,85 per credito agevolato per progetti non rientranti nel blocco istruttorio da utilizzare anche per le aree depresse

(2) Importo comprensivo di 41.316.552,00 per credito d'imposta a valere sulle apposite disponibilità del MEF

(3) Di cui 220.000.000,00 (44 contributo spesa e 176 credito agevolato) per la costituzione di distretti e piattaforme tecnologiche da attuarsi anche attraverso bandi

Le somme indicate nella sezione "aree depresse" del Fondo derivanti dalle assegnazioni CIPE per le sole aree Ob.1 e/o sottoutilizzate mantengono il vincolo di destinazione

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Dr. Giovanni D'Addona)

05A01618

DECRETO 31 gennaio 2005.

Riapertura delle attività istruttorie per i progetti autonomi già presentati sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca in zona Centro/Nord.

IL VICE-MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca (d'ora in poi MIUR);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante: «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste degli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 27 agosto 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare l'art. 5 il quale prevede che tutti gli interventi da esso disciplinati gravino sulle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003) che reca i nuovi criteri e modalità di concessione, ai sensi dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto direttoriale n. 1866 del 12 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002, con il quale è stato disposto, in particolare:

a) la sospensione della ricezione di nuove domande di finanziamento, da presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;

b) la sospensione, sia con riferimento sia alle domande pervenute a valere sui predetti articoli 5, 6, 7, 8, 9 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, sia con riferimento alle domande pervenute a valere sugli articoli 4, 5, 6, 11 del decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997, dello svolgimento delle attività istruttorie, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;

Visto il decreto direttoriale del 17 marzo 2003 con il quale è stata disposta la conclusione del periodo di sospensione, di cui al predetto decreto direttoriale del 12 dicembre 2002, con esclusivo riferimento alle attività istruttorie dei citati progetti presentati a valere sugli articoli 4, 5, 6, 11 del decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997;

Vista la direttiva per la ripartizione del Fondo per le agevolazioni alla ricerca n. 1556/Ric. del 25 novembre 2004, adottata ai sensi dell'art. 6 del predetto decreto legislativo n. 297 del 29 luglio 1999;

Visto il decreto direttoriale n. 1572 del 29 novembre 2004 con il quale, in coerenza con la predetta direttiva, sono state ripartite le risorse del FAR per l'anno 2004, secondo le ivi indicate finalità;

Visto, in particolare, che, ai sensi del predetto decreto del 29 novembre 2004, una quota pari a 231,498 milioni di euro è stata destinata, secondo la ivi descritta ripartizione, alla copertura delle esigenze dei progetti non ricomprendenti costi per attività da svolgersi per almeno il 75% del totale nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale, presentati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 del decreto ministeriale n. 593/2000, e per i quali con il citato decreto direttoriale del 12 dicembre 2002 è stata disposta la sospensione delle attività istruttorie;

Visto, inoltre, il punto 3 della richiamata direttiva che prevede, in particolare, l'adozione di uno specifico decreto per la definizione dei criteri e della modalità di utilizzo della richiamata quota, secondo i principi indicati nella stessa direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi del decreto direttoriale n. 1572 del 29 novembre 2004 con il quale, in coerenza con la direttiva adottata in data 25 novembre 2004, sono state ripartite le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2004, la quota di 231.498.825,01 euro è destinata alla copertura delle esigenze dei progetti non ricomprendenti costi per attività da svolgersi per almeno il 75% del totale nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale, presentati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 del decreto ministeriale n. 593/2000, e per i quali con decreto direttoriale del 12 dicembre 2002 è stata disposta la sospensione delle attività istruttorie.

2. Ai sensi del predetto decreto direttoriale n. 1572 del 29 novembre 2004, la citata quota è ripartita nel modo seguente:

Articolo	Risorse assegnate		
	Credito agevolato	Fondo perduto	Totale
5	102.159.620,01	25.539.905,00	127.699.525,01
6	54.479.855,37	13.619.963,84	68.099.819,21
7	8.437.115,04	2.109.278,76	10.546.393,80
8	1.415.028,64	353.757,16	1.768.785,80
9	18.707.440,95	4.676.860,24	23.384.301,19
Totale	185.199.060,00	46.299.765,00	231.498.825,01

3. L'utilizzo della quota di cui al precedente comma 1, ai fini ivi previsti, è disciplinato secondo i criteri e le modalità di cui ai seguenti articoli del presente decreto.

Art. 2.

1. Al fine di individuare progetti di elevato livello qualitativo, e nel quadro dell'esigenza di contenimento delle spese istruttorie, il Comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297/1999, anche avvalendosi di esperti all'uopo nominati, dovrà operare una preliminare preselezione dei progetti da sottoporre alle attività istruttorie disciplinate nel richiamato decreto n. 593/2000, sulla base dei seguenti criteri tecnico-scientifici:

novità e originalità delle conoscenze acquisibili e dei risultati conseguibili rispetto allo stato dell'arte;

utilità delle medesime conoscenze per innovazioni di prodotto e di processo, che accrescano la competitività e favoriscano lo sviluppo;

qualità e idoneità delle strutture di ricerca previste dal soggetto proponente, anche in ordine alle forme organizzative di coordinamento tra le stesse;

attendibilità delle ricadute economico-occupazionali del progetto indicate dal proponente;

congruità di massima dei costi indicati per la realizzazione del progetto.

Art. 3.

1. La preselezione di cui al precedente art. 2 dovrà operarsi, nell'ambito dei singoli articoli di cui al precedente art. 1, nel limite delle disponibilità sopra citate maggiorate del 20%.

2. La durata delle predette attività di preselezione non potrà superare i tre mesi dal suo avvio.

3. La preselezione di cui al precedente comma 1 non opererà nei confronti dei progetti per i quali è stato già acquisito il parere finale del richiamato Comitato.

4. I progetti preselezionati ai sensi del precedente comma 1 sono trasmessi, per l'espletamento delle attività istruttorie disciplinate dal richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, all'istituto di credito indicato dai soggetti proponenti in sede di domanda di finanziamento e ad uno o più degli esperti scientifici indicati dal predetto Comitato o, in alternativa, all'esperto scientifico eventualmente già incaricato in data precedente al richiamato decreto direttoriale del 12 dicembre 2002.

5. Il Ministero dell'istruzione, università e ricerca si riserva, in presenza di ulteriori disponibilità finanziarie, di trasmettere, per l'espletamento delle attività istruttorie di cui al precedente comma 2, progetti preselezionati positivamente ma non rientranti nel limite finanziario di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi di cui alle precedenti disposizioni, anche con riferimento all'esigenza del miglior utilizzo delle risorse provenienti dai fondi strutturali della Unione europea, le convenzioni stipulate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli istituti bancari per la gestione degli interventi di cui al decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, sono prorogate, dalla data di scadenza delle convenzioni stesse, sino all'espletamento delle nuove operazioni per la selezione, ai sensi delle normative comunitarie in materia, di nuovi soggetti cui affidare i predetti servizi.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2005

Il Vice - Ministro: POSSA

05A01629

DECRETO 7 febbraio 2005.

Ammissione, ai progetti autonomamente presentati, per attività di ricerca, proposte da costituende società, per un impegno di spesa di € 7.219.242,94.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che preve-

dono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni del 23 novembre 2004 e 14 dicembre 2004 di cui ai rispettivi resoconti sommari;

Vista la circolare prot. n. 760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2000, recante: «Disciplina transitoria delle attività di sostegno nazionale alla ricerca industriale di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 (legge n. 46/1982), nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 2003 e riguardante tra l'altro la sospensione delle attività istruttorie delle domande di finanziamento pervenute ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;

Tenuto conto del decreto ministeriale del 17 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 2003 concernente la conclusione del periodo di sospensione delle attività istruttorie, relativamente alle domande pervenute a valere sugli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto 8 agosto 1997, n. 954;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

Condizioni generali

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Per il progetto di cui al presente decreto il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

3. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

4. La durata dei progetti potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 3.

Art. 3.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, è determinato in via preliminare in € 576.989,84 e graverà sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004.

Con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'Istituto finanziatore all'uopo convenzionato ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo, verrà determinato in via definitiva.

Art. 4.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate complessivamente in € 7.219.242,94 ripartita in € 2.748.580,72 nella forma di contributo nella spesa, € 3.893.672,38 nella forma di credito agevolato e € 576.989,84 nella forma di contributo in conto interessi e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 996 del 03/02/1999 Comitato del 14/12/2004
- Progetto di Ricerca

Titolo: Motore diesel industriale NORD-ROAD con sistema di iniezione common rail specifico.

Inizio: 01/10/1999

Durata Mesi: 30

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 03/02/1999

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche Fiat
ORBASSANO (TO)

Lombardini S.R.L.
REGGIO EMILIA (RE)

- Costo Totale ammesso Euro 5.749.199,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.315.933,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 4.433.266,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 1.186.818,00	€ 2.744.452,00	€ 3.931.270,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 129.115,00	€ 1.688.814,00	€ 1.817.929,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.315.933,00	€ 4.433.266,00	€ 5.749.199,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	20 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	20 %	10 %	75 %	70 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	903.076,72
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	3.893.672,38

Sezione D - Condizioni Specifiche

Dec. - relativo al CTS del 23/11/2004 Pagina

Ditta: Ericsson Lab Italy S.p.A.
PAGANI - SA (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 4770

Titolo del progetto: Sottosistema di rete integrato modulare per l'interoperabilità con reti IP

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 17/05/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 16/05/2001

Costo ammesso Euro = 5.184.000,00= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 2.872.000,00=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 2.312.000,00=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	2.643.000,00	229.000,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.303.000,00	1.009.000,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Contributo Conto Interessi (C.C.I.) su finanziamento massimo di Euro =1.829.952,00=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =1.845.504,00=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CCI	CS	CCI	CS	CCI	CS
Ricerca Industriale	40	40	30	50	35	45
Sviluppo Precompetitivo	35	25	25	35	30	30

Durata dell'intervento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Istituto convenzionato: MPS Merchant S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

05A01628

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 4 febbraio 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Giarre.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Giarre, nel giorno 2 gennaio 2005.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dall'Ufficio locale di Giarre con note in data 24 gennaio 2005 e 26 gennaio 2005, lo stesso, a causa della sospensione dell'erogazione di energia elettrica sulla linea Enel, in data 26 gennaio 2005 non ha potuto prestare gli istituzionali servizi al pubblico.

Da quanto sopra premesso, atteso, peraltro, il parere favorevole espresso dall'ufficio del Garante del contribuente in ordine all'emanazione del presente provvedimento, consegue la necessità di regolarizzare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 4 febbraio 2005

Il direttore regionale aggiunto: GIAMPORTONE

05A01613

PROVVEDIMENTO 7 febbraio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Luino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Luino dal giorno 31 gennaio al 2 febbraio 2005.

Motivazione.

L'Ufficio di Luino dal giorno 31 gennaio al 2 febbraio 2005 è rimasto chiuso al pubblico a seguito dell'allagamento dell'ufficio provocato dalla rottura di una conduttura dell'impianto di riscaldamento.

In data 3 febbraio 2005, è stato possibile aprire l'ufficio al pubblico e riprendere le attività d'istituto così come comunicato dal dirigente dell'ufficio stesso con nota del 2 febbraio 2005.

Il Garante del contribuente, con propria nota prot. 173/2005 del 4 febbraio 2005, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento ai sensi del decreto legislativo del 26 gennaio 2001 n. 32, art. 10, comma 1, lettera *b)*;

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi e attribuzione del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, comma 1, lettera *b);*

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 7 febbraio 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A01471

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 10 febbraio 2005.

Attuazione ordinanza n. 337 del 31 dicembre 2002 - Area intervento 2 - Completamento opere idriche di primaria importanza, invasi artificiali e avvio procedure progettuali e di valutazione tecnico-economica-ambientale di nuove dighe in base alle normative vigenti - Diga di Cumbidanovu nell'alto Cedrino. Finanziamento lavori di completamento. (Ordinanza n. 413).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la Protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002 - articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al Commissario governativo;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2004 con la quale il Presidente della regione Sardegna è stato confermato quale Commissario delegato per l'emergenza idrica fino al 31 dicembre 2006 con la previsione di prosecuzione in regime ordinario delle attività avviate dal Commissario stesso in regime straordinario;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998 e n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152, del 26 luglio 1999, n. 171 del 11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 sel 11 luglio 2002, n. 305 del 11 luglio 2002 n. 307 del 15 luglio 2002 e n. 337 del 31 dicembre 2002 e n. 362 del 1º agosto 2003 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che l'ordinanza n. 337 del 31 dicembre 2002 prevede nell'ambito della linea di intervento 2 Completamento opere idriche di primaria importanza, invasi artificiali e avvio procedure progettuali e di valutazione tecnico-economica-ambientale di nuove dighe in base alle normative vigenti — l'assegnazione dell'importo di € 17.040.000,00, a carico dei fondi commissariali, per il completamento della diga di Cumbidanovu, sull'alto corso del fiume Cedrino;

Atteso che con nota commissariale prot. n. 32/E.I. in data 19 gennaio 2004, è stato chiesto al Ministero dell'economia e finanze di autorizzare l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale, da alimentare con girofondi dalla contabilità speciale n. 1690/3 sopra menzionata: «Presidente Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale per Diga Cumbidanovu sull'alto Cedrino»;

Atteso che il Ministero dell'economia e finanze, con nota prot. 41349 del 2 aprile 2004, ha autorizzato l'apertura, presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato - Banca d'Italia, della richiesta contabilità speciale, alla quale è stato attribuito il numero 3117;

Atteso che titolare della suddetta contabilità, ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, è il Presidente *pro-tempore* del Consorzio;

Atteso che su tale contabilità verranno riversate, a valere sulla contabilità speciale n. 1690/3, i fondi commissariali destinati all'attuazione dell'intervento sopra indicato;

Atteso che Consorzio di Bonifica della Sardegna centrale, ente realizzatore della diga di Cumbidanovu, a seguito della rescissione del contratto d'appalto con l'impresa appaltatrice, ha predisposto per il riappalto, un progetto aggiornato alle prescrizioni del SND, dell'importo complessivo di € 51.811.989,03, che ha conseguito il parere favorevole del CTAR con voto n. 824 del 4 dicembre 2002;

Atteso che il progetto è finanziato dalle seguenti fonti di finanziamento:

AGENSUD	€ 21.101.912,44
RAS - Ass.to LL.PP.	€ 10.329.137,98
RAS - Ass.to Industria	€ 2.530.638,81
Commissario governativo	€ 17.040.000,00

Atteso che il Consorzio di bonifica della Sardegna centrale ha comunicato, con nota prot. n. 10261 del 30 dicembre 2003 di aver aggiudicato i lavori di completamento della diga e di aver stipulato il contratto con l'impresa aggiudicataria;

Atteso che con nota prot. 527/E.I. del 7 maggio 2004 è stato chiesto al Consorzio di bonifica della Sardegna centrale l'invio del quadro economico dell'intervento rideterminato al netto del ribasso d'asta di pertinenza commissariale ai fini della decurtazione dello stesso dal finanziamento commissariale;

Atteso che il Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, con nota prot. 4353 del 3 giugno 2004 ha inviato il quadro economico rideterminato ed ha quantificato in € 2.361.579,89 la quota di ribasso pertinente il finanziamento commissariale;

Atteso pertanto che il finanziamento commissariale di cui all'ordinanza n. 337/02 è conseguentemente rideterminato, al netto della quota di ribasso di cui sopra, in € 14.678.420,11;

Ritenuto di dover provvedere all'erogazione del finanziamento commissariale, avendo il Ministero dell'economia ha provveduto al riversamento dei fondi

programmati con ordinanza n. 337/02 nella contabilità speciale di tesoreria n. 1690 intestata al «Presidente della giunta — Emergenza idrica»;

Viste le ordinanze del Commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997, n. 154 del 30 luglio 1999 e n. 411 del 31 dicembre 2004 con le quali il Direttore dell'ufficio del Commissario governativo è stato nominato *Sub*-Commissario governativo per gli atti di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al «Presidente della Giunta regionale — emergenza idrica» e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione dell'atto rientra tra le funzioni delegate al *Sub*-Commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ordina:

Art. 1.

Erogazione finanziamento

1. Per le motivazioni di cui in premessa, in attuazione dell'ordinanza n. 337 del 31 dicembre 2002, è disposta l'erogazione dell'importo di € 14.678.420,11 a favore del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, quale contributo finanziario commissariale per il completamento dell'intervento «Costruzione della diga di Cumbidanovu sull'alto Cedrino per l'irrigazione dell'agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune, Lula».

Art. 2.

Affidamento all'Ente attuatore e finanziamento

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il Presidente *pro tempore* del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, è nominato *Sub*-Commissario governativo delegato all'attuazione dell'intervento sopra citato, nonché, per la quota di finanziamento commissariale, titolare della contabilità speciale di tesoreria aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari.

2. Per l'esecuzione dell'opera predetta, in dipendenza della presente ordinanza, con successivo atto di determinazione, verrà impegnata nella contabilità di Tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, n. 1690/3, ed intestata a «Presidente della Regione della Sardegna — Emergenza idrica» la somma di € 14.678.420,11.

3. I fondi commissariali per la realizzazione dell'intervento in argomento - complessivi € 14.678.420,11 - verranno messi a disposizione del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale sulla contabilità speciale di n. 3117, con giroconti dalla contabilità speciale 1690/3, con atto di determinazione del *sub*-Commissario delegato per la contabilità speciale, nel seguente modo:

3.669.605,03 (25%) con atto di determinazione successivo all'emanazione della presente ordinanza;

4.403.526,03 (30%) con atto di determinazione per spese sostenute nella misura di € 2.935.684,02 corrispondente al 20% dell'importo del finanziamento;

4.403.526,03 (30%) con atto di determinazione per spese sostenute nella misura di € 7.339.210,06 corrispondente al 50% dell'importo del finanziamento;

2.201.763,02 (15%) con atto di determinazione per spese sostenute nella misura di € 11.742.736,09 corrispondente all'80% dell'importo del finanziamento.

4. Gli importi delle spese sostenute saranno certificati da apposite dichiarazioni sottoscritte dal Presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale corredate da idonea documentazione.

5. Le somme a disposizione del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale sulla predetta contabilità speciale, per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilità stessa, il presidente *pro-tempore* del Consorzio in conformità alle prescrizioni della presente ordinanza e con le modalità vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

6. Il Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, con atti a firma del presidente *pro tempore*, nella sua qualità di *Sub*-Commissario delegato per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, e, per l'effetto, titolare della contabilità speciale n. 3117, presenterà alla Ragioneria provinciale dello Stato in Cagliari per il tramite della Ragioneria generale della Regione autonoma della Sardegna, sotto la propria responsabilità, la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

Prescrizioni attuative

1. Tutti gli atti posti in essere dal Consorzio di bonifica della Sardegna centrale per l'esecuzione dell'opera in argomento saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o per statuto sono preposti al controllo sugli atti del Consorzio medesimo.

2. il Commissario si riserva il diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva dell'opera, fermo restando che il titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione dell'opera è il Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, il quale, pertanto, è da considerare unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione dell'opera medesima.

3. Resta inteso pertanto che il Commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, eventuali forniture, danni etc.) e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardo esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Consorzio di bonifica della Sardegna centrale in quanto destinatario di finanziamento commissariale.

Art. 6.

Controversie

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il Commissario e il Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

2. A tal uopo il Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al Commissario, il quale provvederà su di essa nel termine di novanta giorni dalla notifica ricevuta.

3. Il Consorzio di bonifica della Sardegna centrale non potrà, di conseguenza, adire l'Autorità giudiziaria prima che il Commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Art. 7.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 10 febbraio 2005

Il sub-commissario governativo: DURANTI

05A01630

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

7º aggiornamento concernente la verifica di conformità delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 Joule.

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 362 del 9 agosto 2001, sono stati attribuiti i numeri di verifica di conformità pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2003 (suppl. ord.), n. 103 del 6 maggio 2003, n. 210 del 10 settembre 2003 (suppl. ord.), n. 22 del 28 gennaio 2004, n. 95 del 23 aprile 2004, n. 227 del 27 settembre 2004, per i sottoelencati modelli.

N. C.N. 213 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

tipo: carabina;

denominazione: «B.S.A.» mod. Hornet Multishot;

calibro: mm 4,5;

numero delle canne: una;

numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10;

lunghezza delle canne: mm 465 con copricanna mm 480;

lunghezza dell'arma: mm 950;

funzionamento: ad aria compressa a ripetizione semplice (ordinaria);

tipo della molla: spirale;

numero di spire totali: 8;

diametro esterno della molla: mm 14,09;

diametro del filo: mm 1,21;

Stato o Stati in cui è prodotta: Regno Unito;

Stato o Stati da cui è importata: Regno Unito;

Presentatore: Adinolfi Ermanno, presidente della ditta «Adinolfi S.r.l.».

N. C.N. 214 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

tipo: carabina;

denominazione: «Gamo» mod. Magnum 3000 F;

calibro: mm 4,5;

numero delle canne: una;

numero dei colpi contenuti nel caricatore: –;

lunghezza delle canne: mm 450 con copricanna mm 455;

lunghezza dell'arma: mm 1090;

funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale);

tipo della molla: stantuffo;

numero di spire totali: 35;

diametro esterno della molla: mm 19,9;

diametro del filo: mm 3;

Stato o Stati in cui è prodotta: Spagna;

Stato o Stati da cui è importata: Spagna;

presentatore: Adinolfi Ermanno, presidente della ditta «Adinolfi S.r.l.».

N. C.N. 215 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

tipo: carabina;

denominazione: «Gamo» mod. Shadowmatic F;

calibro: mm 4,5;

numero delle canne: una;

numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10;

lunghezza delle canne: mm 450 con portamirino mm 455;

lunghezza dell'arma: mm 1100;

funzionamento: ad aria compressa a ripetizione semplice (ordinaria);

tipo della molla: stantuffo;

numero di spire totali: 35;

diametro esterno della molla: mm 19,9;

diametro del filo: mm 3;

Stato o Stati in cui è prodotta: Spagna;

Stato o Stati da cui è importata: Spagna;

presentatore: Adinolfi Ermanno, presidente della ditta «Adinolfi S.r.l.».

N. C.N. 216 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

tipo: carabina;

denominazione: «Gamo» mod. Maxima F;

calibro: mm 4,5;

numero delle canne: una;

numero dei colpi contenuti nel caricatore: –;

lunghezza delle canne: mm 450 con copricanna mm 508;

lunghezza dell'arma: mm 1180;

funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale);

tipo della molla: stantuffo;

numero di spire totali: 35;

diametro esterno della molla: mm 19,9;

diametro del filo: mm 3;

Stato o Stati in cui è prodotta: Spagna;

Stato o Stati da cui è importata: Spagna;

presentatore: Adinolfi Ermanno, presidente della ditta «Adinolfi S.r.l.».

Note:

Al n. C.N. 11 della verifica di conformità dov'è iscritta la pistola semiautomatica a gas compresso CO_2 «Umarex» mod. Beretta 92 FS Match cal. mm 4,5 (canna mm 167 con compensatore amovibile) è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche «92 FS».

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 10 novembre 2004.

05A01380

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Livo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Livo (Trento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A01370

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita delle Figlie di Maria, in Livo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita delle Figlie di Maria, con sede in Livo (Trento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A01371

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Sacro Cuore di Maria, in Tenna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del Sacro Cuore di Maria, con sede in Tenna (Trento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A01372

Riconoscimento civile dell'estinzione della Congregazione delle Figlie di Maria, in Fondo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Congregazione delle Figlie di Maria, con sede in Fondo (Trento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A01373

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Cuveglio, già in Comune di Cuvio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario, con sede in Cuveglio (Varese), già in comune di Cuvio.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A01384

Riconoscimento della fusione per incorporazione della provincia di Lucca dei Frati Minori Cappuccini, in Lucca

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene riconosciuta la fusione per incorporazione, con contestuale devoluzione del patrimonio, della Provincia di Lucca dei Frati Minori Cappuccini, con sede in Lucca, frazione S. Quirico, con la Provincia Toscana dei Frati Minori Cappuccini, con sede in Firenze.

05A01385

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Fondo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Fondo (Trento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A01386

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita SS. Sacramento, in Luserna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita SS. Sacramento, con sede in Luserna (Trento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A01387

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita SS. Sacramento, in Lavarone

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita SS. Sacramento, con sede in Lavarone (Trento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A01388

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Mezzana

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita SS. Sacramento, con sede in Mezzana (Trento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A01389

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Livo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario, con sede in Livo (Trento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A01390

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 18 febbraio 2005

Dollaro USA	1,3039
Yen giapponese	137,63
Corona danese	7,4436
Lira Sterlina	0,68910
Corona svedese	9,0914
Franco svizzero	1,5475
Corona islandese	80,68
Corona norvegese	8,2880
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5830
Corona ceca	29,893
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,05
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4309
Zloty polacco	3,9904
Leu romeno	36168
Tallero sloveno	239,75
Corona slovacca	38,050
Lira turca	1,7040
Dollaro australiano	1,6590
Dollaro canadese	1,6051
Dollaro di Hong Kong	10,1703
Dollaro neozelandese	1,8120
Dollaro di Singapore	2,1359
Won sudcoreano	1335,32
Rand sudafricano	7,7296

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A01745

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Avvio del procedimento per lo scioglimento senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Open service S.c. a r.l.», in Mestre.

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto che si dà avvio al procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Open service S.c. a r.l.», con sede in Mestre (Venezia) via Verdi n. 33, costituita per rogito notaio Alessandro Caputo in data 24 luglio 1997 repertorio n. 76139, posizione B.U.S.C. 3016 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far prevenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione, via Ca' Venier, n. 8 Mestre/Venezia, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni della data di pubblicazione del presente avviso.

05A01464

Avvio del procedimento per lo scioglimento con nomina di liquidatore della società cooperativa «Trasporto e Servizi Marco Polo S.c. a r.l.», in Mestre.

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto che si dà avvio al procedimento per lo scioglimento d'ufficio con nomina di liquidatore della Società Cooperativa Trasporto e Servizi Marco Polo S.c. a r.l., con sede in Mestre (Venezia), via Aleardi, 78, costituita per rogito notaio Lorenzo Robatto in data 12 gennaio 2001, posizione B.U.S.C. 3249 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione - via Ca' Venier n. 8 - Mestre/Venezia, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A01483

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 35453 del 26 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 35, comma 3, della legge n. 416/1981 della Punto Com S.r.l., con sede in Roma, unità di Milano per il periodo dal 3 settembre 2004 al 2 marzo 2005.

Con decreto n. 35454 del 26 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge 5 agosto 1981, n. 416, della Athesis S.p.a. con sede in S. Martino Buonalbergo (Verona), unità di S. Martino Buonalbergo per il periodo dal 24 luglio 2004 al 23 gennaio 2005.

Con decreto n. 35456 del 26 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Osla Sud S.p.a. con sede in Sarno (Salerno), unità di Striano (Napoli) per il periodo dal 18 ottobre 2004 all'11 maggio 2005.

Con decreto n. 35457 del 26 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale cessazione di attività della Villanova Trasporti e Logistica S.r.l. con sede in Volvera (Torino), unità di Torino - Reparto riparazione e manutenzione (CNT) (Torino) per il periodo dal 27 settembre 2004 al 26 settembre 2005.

Con decreto n. 35458 del 26 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Tesa Confezioni Società a responsabilità limitata con sede in Casapulla (Caserta), unità di Casapulla per il periodo dal 13 settembre 2004 al 12 settembre 2005.

Con decreto n. 35459 del 26 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale cessazione di attività della O&N S.p.a. con sede in Nonantola (Modena), unità di Bernezzo (Cuneo) per il periodo dal 1º luglio 2004 al 30 giugno 2005.

Con decreto n. 35460 del 26 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale cessazione di attività della Calzificio di Parabiago Mario Re Depaolini S.p.a. con sede in Parabiago (Milano), unità di Parabiago per il periodo dal 25 ottobre 2004 al 24 ottobre 2005.

Con decreto n. 35461 del 26 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale cessazione di attività della Novatek S.r.l. con sede in Sarno (Salerno), unità di Sarno per il periodo dal 22 novembre 2004 al 21 novembre 2005.

Con decreto n. 35465 del 31 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863 della Impresa Cesare Valtellina Società per azioni con sede in Gorle (Bergamo), unità di Rimini per il periodo dal 1º luglio 2004 al 30 giugno 2005.

Con decreto n. 35466 del 31 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863 della Impresa Cesare Valtellina S.p.a. con sede in Gorle (Bergamo), unità di Fisciano (Salerno) per il periodo dal 30 agosto 2004 al 29 agosto 2005.

Con decreto n. 35467 del 31 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863 della Impresa Cesare Valtellina S.p.a. con sede in Gorle (Bergamo), unità di Lecce e Latiano (Brindisi) per il periodo dal 1º febbraio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 35468 del 31 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale legge 223/1991 della Nuova Panetto e Petrelli S.p.a. con sede in Spoleto (Perugia), unità di Spoleto per il periodo dal 15 settembre 2004 al 14 marzo 2005.

Con decreto n. 35469 del 31 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, art. 7, comma 10-*ter*, legge n. 236/1993 della Parmatour S.p.a. con sede in Parma, unità varie sul territorio nazionale per il periodo dal 18 agosto 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 35470 del 31 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della Industria Chimica Arborio Società in accomandita semplice con sede in Arborio (Vicenza), unità di Arborio per il periodo dal 25 maggio 2004 al 24 maggio 2005.

Con decreto n. 35471 del 31 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della G.L. Arredamenti per negozi S.r.l. con sede in Leno (Brescia), unità di Leno per il periodo dall'8 ottobre 2004 al 7 ottobre 2005.

Con decreto n. 35472 del 31 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della Martelleria A.BA di Lopreiato Gerardo & in liquidazione S.n.c. con sede in Carmagnola (Torino), unità di Carmagnola la Villastellone (Torino) per il periodo dal 4 dicembre 2004 al 3 dicembre 2005.

Con decreto n. 35473 del 31 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della Carbochimica S.p.a. con sede in Fidenza (Parma), unità di Livorno per il periodo dall'11 dicembre 2004 al 10 giugno 2005.

Con decreto n. 35474 del 31 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863 della Coats Cucirini S.p.a. con sede in Milano, unità di Rieti per il periodo dal 4 ottobre 2004 al 1º ottobre 2005.

Con decreto n. 35475 del 31 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863 della Manital Consorzio per i servizi integrati, Consorzio con sede in Ivrea (Torino), unità di Genova per il periodo dal 1º aprile 2004 al 31 marzo 2005.

05A01484

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Provolone del Monaco»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Provolone del Monaco» come denominazione di origine protetta ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Comitato per la registrazione della denominazione d'origine del Provolone del Monaco con sede in Vico Equense (Napoli) via D. Caccioppoli, 25 esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione QTC III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti Organi comunitari.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «PROVOLONE DEL MONACO»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Provolone del Monaco» è riservata al formaggio prodotto con latte bovino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal Reg. CEE 2081/92 e dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione e caratteristiche

La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Provolone del Monaco», richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Reg. CEE 2081/92, designa il formaggio avente le seguenti caratteristiche: formaggio semiduro a pasta filata, stagionato, prodotto esclusivamente con latte crudo proveniente da vacche allevate nelle aree elencate nell'art. 3 del presente disciplinare di produzione, ottenuto nel rispetto del processo di trasformazione descritto nel successivo art. 5.

Il prodotto ammesso a tutela, all'atto dell'immissione al consumo, deve avere le seguenti caratteristiche:

a) una stagionatura di almeno centottanta giorni (sei mesi), con una resa massima di 9 kg per ettolitro di latte trasformato;

b) una forma di melone leggermente allungato ovvero di pera senza testina con un peso minimo di 2,5 kg ed uno massimo di 8 kg; una crosta sottile di colore giallognolo con toni leggermente scuri, quasi liscia con leggere insenature longitudinali in corrispondenza dei legacci di rafia usati per il sostegno a coppia che suddividono il Provolone in un minimo di 6 facce;

c) una pasta, di colore crema con toni giallognoli, elastica, compatta, uniforme e senza sfaldature, morbida e con tipiche occhiature (a «occhio di pernice») di diametro variabile fino a 5 mm, con eventuale presenza di sporadiche occhiature di diametro maggiore, fino a 12 mm, più abbondanti verso il centro della massa;

d) un contenuto in grasso sulla sostanza secca non inferiore al 45%;

e) un sapore dolce e butirroso, con fragranze caratteristiche ed un leggero e piacevole gusto piccante;

f) gli ambienti di stagionatura situati in località di cui all'art. 3, inoltre, conferiscono a questo formaggio degli aromi unici esaltati dalla lunghezza della stagionatura, infatti dopo 7-8 mesi il provolone tenderà ad ingiallire ulteriormente, ispessendo la crosta ed assumendo un sapore via via più piccante ed un aspetto della pasta più consistente, anche se ancora abbastanza morbida e sempre privo di sfaldature;

L'immissione al consumo della D.O.P. «Provolone del Monaco» deve avvenire secondo le seguenti modalità:

in pezzo singolo tal quale;

confezionato, sottovuoto o in atmosfera protetta, intero, porzionato e/o grattugiato.

Art. 3.

Zona di produzione

Le zone di allevamento delle bovine, di produzione e di stagionatura della D.O.P. «Provolone del Monaco», compreso il confezionamento, il porzionamento ed il grattugiamento, sono delimitate dagli interi territori dei seguenti comuni, ricadenti nella provincia di Napoli: Agerola, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant'Agnello, Sorrento, Santa Maria La Carità, Vico Equense.

La D.O.P. «Provolone del Monaco» è prodotta con latte da impiegare per la lavorazione che deve provenire nella quota minima del 20% del finale di produzione da bovini tipo genetico autoctono (TGA) Agerolese iscritti al registro anagrafico, e nella quota restante (80%) da bovini di razze diverse (Frisona, Brunalpina, Pezzata Rossa, Jersey, Podolica e Meticci locali) allevate esclusivamente nei comuni sopraelencati.

Le strutture e attrezzature dell'allevamento dei bovini devono risultare coibentate ed aerate in modo da garantire la temperatura ed il ricambio dell'aria come previsto dalla normativa vigente sul benessere animale.

L'alimentazione delle vacche il cui latte è destinato alla produzione del formaggio «Provolone del Monaco» deve essere rappresentata per almeno il 40% della sostanza secca da foraggio. In particolare la quantità di foraggio verde da somministrare alle bovine non deve superare i 15 kg tal quale, al fine di evitare fermentazioni anomale che possono compromettere le qualità organolettiche e di conservabilità del formaggio. I foraggi essiccati dovranno provenire da colture di cereali da semi (avena, orzo, grano) e/o dall'affienamento di prati stabili naturali e di colture di graminacee o leguminose da foraggio.

Non possono essere somministrati:

1) alimenti ottenuti da colture geneticamente modificate, secondo la normativa comunitaria vigente;

2) foraggi, insilati e sottoprodotti freschi e conservati, di seguito elencati:

a) foraggi riscaldati, rancidi, ammuffiti;

b) foraggi trattati con additivi per migliorarne la conservabilità;

c) foraggi infestati da parassiti, deteriorati, imbrattati o contaminati da sostanze tossiche, radioattive o comunque nocive (anticrittogamici, insetticidi, micotossine, metalli pesanti, etc.);

d) foraggi provenienti da materie prime ortofrutticole e da terreni irrigati con acque di scarico di industrie, insediamenti urbani, da terreni sommersi, da rive di fossi, da acquitrini, nonché da terreni adiacenti alle grandi arterie stradali;

e) insilati di qualunque tipo;

f) trebbie fresche di birra, distillerie, borlande, vinacce, graspe ed altri sottoprodotti umidi provenienti dall'industria birraria, enologica, e dalle distillerie;

3) mangimi semplici:

a) tutti gli alimenti di origine animale (pesce, carne, sangue, penne, sottoprodotti vari della macellazione);

b) grassi ed olii di origine animale e vegetale compresi i saponi;

c) semi di cotone, veccia (comprese le svecciature), fieno greco, lupino, colza, ravizzone e vinaccioli;

d) sottoprodotti della lavorazione del riso quali lolla, pula, puletta, farinaccio, gemma e granaverde;

e) farine di estrazione, panelli ed expeller di arachide, colza, ravizzone, cotone, semi di pomodoro, girasole con meno del 30% di proteine, babassu, malva, neuk, cocco, tabacco, sesamo, papavero, palmisto, olive, mandorle e noci;

f) manioca, patate e derivati;

g) alimenti disidratati ottenuti da ortaggi e sottoprodotti della loro lavorazione (buccette e semi di pomodoro, etc.) nonché frutta secca o essiccata di qualsiasi tipo (fichi, uva, castagne, datteri, pere, mele, pesche, agrumi, etc.) e sottoprodotti della relativa lavorazione (marchi, pastazzi, buccette, sanse, vinacce, vinaccioli e fecce);

h) urea e derivati, sali di ammonio;

i) antibiotici, terreni di fermentazione e qualsiasi principio attivo ed additivo non ammesso dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Art. 4.

Materie prime

a. Il latte crudo per la produzione del «Provolone del Monaco» deve provenire da vacche che non abbiano superato il limite massimo di duecentotrenta giorni di lattazione ed abbiano una produzione pari ad almeno otto litri di latte al giorno.

b. La produzione del «Provolone del Monaco» è consentita durante tutto l'anno, esclusivamente dal latte raccolto dopo ogni mungitura senza refrigerazione in stalla oppure giornalmente con la refrigerazione in stalla.

c. La trasformazione del latte deve avvenire nell'ambito delle 48 ore dalla mungitura e lo stoccaggio presso i caseifici deve essere effettuato per non oltre 24 ore in serbatoi d'acciaio inox refrigerati.

Art. 5.

Processo di trasformazione

Il latte destinato alla trasformazione deve essere quello prodotto mediante secrezione della ghiandola mammaria e non sottoposto ad una temperatura superiore a 40ºC o ad un trattamento avente effetto equivalente, così come descritto dall'art. 2, comma 1, della Direttiva CEE 46/92. La coagulazione del latte deve essere ottenuta per via presamica per 40-60 minuti aggiungendo o solo caglio in pasta di capretto o solo caglio naturale liquido di vitello oppure in combinazione dal 20 al 50% caglio naturale liquido di vitello e dal 50 all'80% caglio in pasta di capretto, riscaldando a 34-42ºC. Quando la cagliata ha raggiunto la consistenza voluta, dopo alcuni minuti, si procede alla rottura prevalentemente manuale (con spini d'acciaio o mestoloni di legno) fino ad ottenere grumi molto piccoli delle dimensioni dapprima di una nocciola e successivamente di un chicco di mais. Si lascia riposare il tutto per circa 20 minuti.

La cagliata deve essere poi riscaldata, così da avere nella massa una temperatura di circa 48-52ºC, e lasciata prima riposare fino ad un massimo di 30 minuti, curando che la temperatura non si abbassi al di sotto dei 45ºC, successivamente estratta dal siero e trasferita in teli di canapa o cestelli forati in acciaio per la maturazione.

Dopo che le prove di filatura, a mano in acqua calda, hanno dato esito positivo in termini di elasticità e resistenza, si deve procedere al taglio della cagliata in fettucce di dimensioni variabili (il taglio è fatto a mano o con macchine tritacaglio) ed alle operazioni di filatura e modellazione della massa con acqua a 85-95ºC in forme dalle pezzature stabilite dal disciplinare. Segue il rassodamento per immersione in acqua fredda e la salatura per immersione in salamoia satura per 8-12 ore/kg di prodotto.

I formaggi ottenuti, legati in coppie, appesi su apposite incastellature, devono essere lasciati stagionare per maturazione lattico-proteolitica, prima a temperatura ambiente di asciugamento dai dieci ai venti giorni e quindi in ambiente a temperatura fra gli 8 ed i 15ºC per un periodo non inferiore ai sei mesi, sottoposto in questo periodo esclusivamente ad operazioni di lavaggio e pulitura delle muffe ed eventuale oliatura (olio extra vergine di oliva - DOP Penisola Sorrentina).

La pezzatura delle forme dovrà essere tale che, a termine stagionatura, abbiano un peso minimo di 2,5 kg ed uno massimo di 8 kg.

Art. 6.

Origini

Tutte le fasi del processo produttivo debbono essere monitorate documentando per ciascuna di esse gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori, dei produttori, dei condizionatori e dei porzionatori e dei confezionatori, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da valle a monte della filiera di produzione) del prodotto: tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. Qualora l'organismo di controllo verifichi delle non conformità, anche solo in una fase della filiera produttiva, il prodotto non potrà essere commercializzato con la denominazione di origine protetta «Provolone del Monaco».

Art. 7.

Legame con l'ambiente

Sull'origine della produzione dei formaggi a pasta filata ed in particolare del provolone non si conosce nulla di preciso, sembra comunque accertato che essa non preceda il 1700. Nella relazione «Caci, Burro, Strutto, Uova, Olii alla esposizione di Parigi del 1878» Raffaele De Cesare, membro della giuria internazionale, fa una accurata descrizione dei prodotti rappresentanti dell'attività casearia dell'Italia di fine '800, sottolineando come dalla forma del caciocavallo in alcune regioni dell'Italia meridionale si è preferita quella a palla del provolone.

Nei Monti Lattari - Penisola Sorrentina l'allevamento del bestiame è sempre stato finalizzato alla produzione del latte, il quale in massima parte veniva destinato alla trasformazione casearia, in particolare burro, latticini, caciocavallo e provolone. Si calcola infatti che nei primi anni del '900 da questo territorio si esportavano dai 300 ai 400 quintali di provolone al mese (E. Mollo, 1909). La scelta di produrre prevalentemente prodotti stagionati era dettata dalla necessità di spostare il commercio nella vicina città di Napoli, dal momento che il formaggio alimento troppo costoso per i contadini della zona, non trovava un suo mercato. Data l'impervietà dei collegamenti la via migliore per raggiungere Napoli era quella del mare: un viaggio lungo e faticoso che iniziava nel cuore della notte. I provoloni, trasportati a dorso dei muli fino alle spiagge, venivano caricati su imbarcazioni a remi e qui contadini improvvisati commercianti, per ripararsi dall'umidità del mare e della notte erano soliti coprirsi con un grande mantello simile al saio indossato dai monaci. Una volta giunti a Napoli, la gente che lavorava al mercato presso il porto iniziò a chiamare il trasportatore, il Monaco, ed il suo formaggio, il Provolone del Monaco.

Il «Provolone del Monaco» ha un profondo legame con l'ambiente che si evidenzia in tutta la filiera del prodotto. L'allevamento dei bovini, infatti, nei Monti Lattari - Penisola Sorrentina risale al 264 a.C., epoca in cui i Picentini, i primi abitanti di questi monti, furono deportati dalle Marche dai vincenti Romani. I Picentini spostando dal territorio di origine i loro armenti e le loro masserizie trasformarono lo spazio sottratto ai boschi in terreno coltivabile, incominciando l'attività agricola e di allevamento di animali domestici, specialmente di bovini ad attitudine lattifera, al punto che per le eccezionali produzioni e qualità del latte i monti furono denominati «*Lactaria Montes*». Da questo primo nucleo bovino, in seguito ai numerosi incroci effettuati con razze introdotte nei secoli successivi (Bretonne, Bruna Alpina, Jersey e Pezzata Nera Olandese) si è selezionata la razza che dal 1952, anno in cui fu presentato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste lo standard, prende nome di Agerolese. La relazione dettagliata del dott. E. Mollo (1909), sull'allevamento degli animali bovini nel circondario di Castellammare e specialmente nella Penisola Sorrentina, fa una descrizione dettagliata sul bovino allevato in questo territorio, l'attuale razza Agerolese «una vacca da latte ...da un metro e trentacinque ad un metro e quaranta, qualcuna oltrepassa pure questa altezza, il suo peso vivo varia dai tre quintali e mezzo ai quattro quintali; ... il mantello è scuro con striscia più chiara sulla schiena... i caratteri della buona lattaia sono: testa regolare e ben formata, corna sottili e di regolare lunghezza, sguardo docile, pagliolaia poco sviluppata, dorso leggermente insellato, spalle e torace alquanto ristretti, grande sviluppo dell'addome, estremità piuttosto corte e robuste, mammelle sviluppatissime, pelle non molto sottile con abbondanza di connettivo sottocutaneo» considerandola come «... una buona lattaia dà dai diciasette ai diciotto litri di latte al giorno ... nella buona stagione, quando abbonda il foraggio verde ed il clima incomincia a diventar più mite il latte diventa più aromatico ...», che rende ancora più evidente il legame del provolone con l'ambiente e l'allevamento bovino circostante.

La specificità del Provolone del Monaco nasce dalla tipicità della materia prima che viene sapientemente trasformata dalle abili mani dei casari della Penisola Sorrentina e Monti Lattari che custodiscono gelosamente i segreti della lavorazione di un tempo, frutto dell'esperienza maturata negli anni dai loro avi. Cornice non trascurabile di questo processo è il particolare microclima che ritroviamo negli ambienti di lavorazione e stagionatura. L'area geografica infatti è tipizzata dalla presenza di numerosi valloni che incidono profondamente la costa e penetrano all'interno per diversi km. Essi sono caratterizzati da una forte escursione altitudinale, con fenomeni di inversione vegetazionale ed un notevole sviluppo di complessi rupestri. L'estrema variabilità del sistema oro-idrografico presente nel territorio e l'intrinseca diversificazione morfologica tra le diverse zone che lo compongono, determinano la presenza di circoscritti microclimi non omogenei.

La natura dei luoghi, generalmente molto accidentata, comporta infatti fattori di soleggiamento estremamente diversificati anche in aree contigue, che associati alla variabile altimetria e, nonostante l'influsso mitigante del mare, determinano una notevole alternanza delle stesse specie vegetazionali riscontrabili nell'area. È proprio l'insieme di queste caratteristiche allevatoriali e di trasformazione inserite in un ambiente così variegato che contribuisce, nella fase di lavorazione e di stagionatura del Provolone del Monaco, a conferirne un profumo ed un gusto ineguagliabile.

Art. 8.

Controlli

Il controllo per l'applicazione del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo privato autorizzato o da un'autorità pubblica designata, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CEE n. 2081 del 17 luglio 1992.

Art. 9.

Etichettatura

All'atto della sua immissione al consumo di formaggio a denominazione protetta «Provolone del Monaco» deve recare impresso termicamente, su ogni faccia, con figurazione lineare o puntiformi, il

contrassegno con la dicitura «Provolone del Monaco» di colore nero del pantone black, e l'indicazione di un numero di identificazione attribuito ad ogni produttore inserito nel sistema di controllo.

L'etichetta da apporre sulle forme della D.O.P. «Provolone del Monaco» deve riportare a caratteri di stampa chiari, indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare sulle stesse le seguenti indicazioni:

a) il simbolo grafico, successivamente raffigurato, relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la DOP;

b) il simbolo comunitario di cui all'art. 1 del Reg. CEE della Commissione n. 1276/98;

c) il nome, il cognome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice e/o produttrice;

d) il numero di identificazione attribuito ad ogni produttore inserito nel sistema di controllo;

e) il peso del prodotto in conformità alle norme vigenti;

f) la percentuale di latte del bovino tipo genetico autoctono (TGA) Agerolese quando superiore al 20%;

g) tipologia di caglio utilizzato;

h) la stagionatura quando superiore ai sei mesi.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente/consumatore. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la D.O.P.

Art. 10.

Commercializzazione prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la D.O.P. «Provolone del Monaco», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione di origine protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MiPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. CEE 2081/92.

Art. 11.

Logotipo

Il logotipo della D.O.P. «Provolone del Monaco» è rappresentato da un'immagine stilizzata del Provolone del Monaco con legaccio di rafia tipico dell'area dei Monti Lattari e della Penisola Sorrentina.

L'indice colorimetrico è il seguente:

Provolone del Monaco e cerchio piccolo intorno a sigla D.O.P.: colore giallo numero pantone 116;

legaccio di rafia, scritta Provolone del Monaco e sigla D.O.P.: colore marrone numero pantone 201.

05A01582

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Robiola di Roccaverano»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Robiola di Roccaverano», registrata con Reg. (CE) n. 1263 del 1º luglio 1996, nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del reg. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dal Consorzio Tutela Formaggio Robiola di Roccaverano riconosciuto con decreto ministeriale 4 novembre 2003, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che il Consorzio di cui sopra è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi del già citato art. 14;

Considerato che l'istanza di modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. «Robiola di Roccaverano», comprensiva delle mere correzioni e delle necessarie integrazioni, riguarda in particolare gli elementi che favoriscono la tracciabilità e il controllo della produzione, nonché la designazione e presentazione del prodotto all'atto della sua immissione al consumo;

Considerato che le modifiche apportate riportano in maniera più precisa ed esplicita le tecniche produttive che erano indicate in modo non dettagliato nel disciplinare attualmente vigente;

Ritenuto che le modifiche apportate risultano non alterare le caratteristiche del prodotto e non attenuare il legame con l'ambiente geografico;

Considerato altresì che l'art. 9 del citato Reg. (CEE) n. 2081/92 prevede la possibilità, da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate;

Considerato che l'attuale disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Robiola di Roccaverano» è formato dall'insieme della documentazione trasmessa alla Commissione europea per la registrazione della denominazione;

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, in attesa che la Regione Piemonte esprima il proprio motivato parere circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione comprensivo delle modifiche;

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione Europea.

›ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL FORMAGGIO «ROBIOLA DI ROCCAVERANO» DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA (DOP).

La denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» è riservata esclusivamente al formaggio prodotto, stagionato e marchiato nella zona di produzione e che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

La DOP «Robiola di Roccaverano» si presenta cilindrica a facce piane leggermente orlate con scalzo leggermente convesso. Il diametro delle facce è compreso tra i 10 e 13 cm, con altezza dello scalzo da 2,5 a 4 cm. Il peso di una forma varia dai 250 ai 400 grammi.

Questi parametri sono riferiti al termine del periodo minimo di maturazione.

La Robiola di Roccaverano si produce per l'intero arco dell'anno, è un formaggio ottenuto con l'impiego della cagliata lattica, fresco sottoposto a maturazione, affinatura o stagionatura.

Le caratteristiche sensoriali del formaggio «Robiola di Roccaverano», in base al grado di maturazione, vengono distinte in:

Prodotto fresco.

Crosta: può presentarsi sotto forma di una lieve fioritura naturale di muffe o essere inesistente.

Aspetto esteriore: bianco latte oppure paglierino.

Pasta: di colore bianco latte.

Struttura: cremosa, morbida.

Sapore e aroma: delicato, saporito e/o leggermente acidulo.

Prodotto affinato o stagionato.

Crosta: presenta una fioritura naturale di muffe.

Aspetto esteriore: bianco crema, paglierino oppure leggermente rossiccia.

Pasta: di colore bianco latte.

Struttura: morbida e leggermente compatta con il protrarsi della stagionatura, può essere cremosa nel sottocrosta.

Sapore e aroma: saporito.

Prodotto secco.

Crosta: secca e dura.

Aspetto esteriore: paglierino o rossiccia.

Pasta: di colore crema e/o giallo.

Struttura: compatta.

Sapore e aroma: fortemente saporito.

Nella Robiola di Roccaverano gli aromi ed i sapori si presentano decisi fino al piccante in funzione della stagionatura.

I parametri di riferimento per la Robiola di Roccaverano relativi al grasso, alle sostanze proteiche e alle ceneri sono:

grasso: minimo 40% sul secco;

sostanze proteiche: minimo 34% sul secco;

ceneri: minimo 3% sulla materia secca.

Per la produzione della Robiola di Roccaverano si adopera latte crudo intero di capra delle razze Roccaverano e Camosciata Alpina e loro incroci, di pecora di razza Pecora delle Langhe e di vacca delle razze Piemontese e Bruna Alpina e loro incroci, proveniente esclusivamente dall'area di produzione, con le seguenti percentuali: latte crudo intero di capra in purezza o in rapporto variabile in misura minima del 50% con latte crudo intero di vacca e/o pecora in misura massima del 50%, proveniente da mungiture consecutive, effettuate in un arco di tempo tra le 24 e le 48 ore.

L'alimentazione degli ovi-caprini è ottenuta dal pascolamento degli animali nel periodo compreso fra il 1º marzo ed il 30 novembre e dall'utilizzo di foraggi verdi e/o conservati e granella di cereali, leguminose, oleose e loro trasformazioni.

Gli appezzamenti di prato, prato-pascolo e bosco devono essere iscritti in un elenco tenuto dall'organismo di controllo.

L'alimentazione delle vacche può essere costituita dal pascolamento e da foraggi verdi e/o conservati e granella di cereali, leguminose, oleose e loro trasformazioni.

L'alimentazione di tutti gli animali deve provenire dalla zona di produzione per una quota percentuale superiore all'80%. È vietato l'uso di insilati di mais e di foraggio. Tutta l'alimentazione degli animali non deve contenere organismi geneticamente modificati.

È vietato l'utilizzo di latte proveniente da allevamenti senza terra.

Durante tutte le fasi di lavorazione non è consentito l'uso di pigmenti, coloranti e di aromi particolari.

Il latte, eventualmente inoculato con culture di fermenti lattici naturali ed autoctoni dell'area di produzione (lattoinnesti e/o sieroinnesti), è addizionato con caglio di origine animale non prima che sia iniziato il processo di acidificazione e ad una temperatura compresa tra i 18 °C e i 24 °C e viene lasciato a riposo, alla stessa temperatura, per un tempo di coagulazione da 8 a 36 ore in funzione delle condizioni climatiche ed ambientali di lavorazione. Si procede quindi delicatamente al trasferimento della cagliata acida in appositi stampi forati muniti di fondo. Prima della formatura può essere effettuato uno spurgo del siero per sgocciolamento in tele a trama fine. La sosta negli stampi si protrae fino a 48 ore con rivoltamenti periodici al fine di favorire lo spurgo del siero.

La salatura deve essere effettuata a secco sulle due facce del prodotto durante i rivoltamenti oppure al termine del processo di formatura. La maturazione naturale viene effettuata conservando il prodotto fresco in appositi locali per almeno tre giorni dal momento della messa negli stampi. Dal quarto giorno dalla messa negli stampi è consentita la vendita o la prosecuzione della maturazione in azienda e/o a carico degli affinatori (stagionatori). A partire dal quarto giorno dalla messa negli stampi è consentito l'uso di vegetali aromatizzanti. La Robiola di Roccaverano è considerata stagionata a partire dal decimo giorno dalla messa negli stampi. La Robiola di Roccaverano e considerata secca quando ha raggiunto una maturazione di almeno trenta giorni dalla messa negli stampi.

All'atto dell'immissione al consumo, al formaggio deve essere applicato, a sigillo della confezione, il logo comunitario adesivo. il logo della denominazione è costituito da una «R» stilizzata. Nel simbolo grafico della «R» maiuscola stilizzata di colore marrone, è disegnata una torre con i merli sovrastanti ispirata alla storica torre del comune di Roccaverano; l'occhiello della «R» rappresenta una forma di Robiola di Roccaverano e nella gamba sottostante un fregio colorato di verde e di giallino/verde che ricorda i prati e l'andamento sinuoso tipico delle colline della Langa. Il tutto inserito in una corona circolare di colore verde scuro recante la scritta in bianco a carattere maiuscolo «ROBIOLA DI ROCCAVERANO» e con in basso al centro un piccolo fiore stilizzato di colore bianco. Tutto il logo è stampato su sfondo bianco. Alla base del logo comunitario viene riportato il codice identificativo dell'azienda produttrice e Il numero progressivo di marchiatura: su sfondo ocra per la Robiola di Roccaverano prodotta con solo latte di capra, e su sfondo bianco per quelle ottenute da latte misto.

Solo a seguito di tale marchiatura il prodotto potrà essere immesso sul mercato con la denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano».

Ogni singola forma viene immessa al consumo intera, confezionata e marchiata. Qualora il formaggio «Robiola di Roccaverano» venga trasferito non confezionato a stagionatori e/o affinatori, comunque operanti all'interno della zona di produzione per il proseguimento della maturazione, deve essere accompagnato da un documento riportante:

a) il numero di forme prodotte con latte caprino e/o il numero di forme di latte misto;

b) la dicitura «Robiola di Roccaverano»;

c) il numero dei rispettivi loghi comunitari nonché l'indicazione della loro numerazione progressiva.

I prodotti ottenuti dall'elaborazione del prodotto a denominazione sono immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla denominazione senza l'apposizione del logo comunitario a condizione che:

il prodotto a denominazione costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministro delle politiche agricole e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri e a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta.

In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del reg. (CEE) n. 2081/1992.

La zona di provenienza del latte, di trasformazione, di raggiungimento dei termini di maturazione previsti, il confezionamento e la marchiatura comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni:

provincia di Asti:

Bubbio, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole e Vesime;

provincia di Alessandria:

Castelletto d'Erro, Denice, Malvicino, Merana, Montechiaro d'Acqui, Pareto, Ponti, Spigno ed il territorio del comune di Cartosio ubicato sulla sponda sinistra del torrente Erro.

05A01608

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Niquitin CQ»

Estratto determinazione n. 43 dell'11 febbraio 2005

Medicinale: NIQUITIN CQ.

Titolare AIC: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A. - via Zambeletti s.n.c. - Baranzate di Bollate (Milano).

Confezioni:

12 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL trasparente da 2 mg - A.I.C. n. 034283073/M (in base 10) 10Q7L1 (in base 32);

36 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL trasparente da 2 mg - A.I.C. n. 034283085/M (in base 10) 10Q7LF (in base 32);

72 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL trasparente da 2 mg - A.I.C. n. 034283097/M (in base 10) 10Q7LT (in base 32);

12 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL opaco da 2 mg - A.I.C. n. 034283109/M (in base 10) 10Q7M5 (in base 32);

36 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL opaco da 2 mg - A.I.C. n. 034283111/M (in base 10) 10Q7M7 (in base 32);

72 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL opaco da 2 mg - A.I.C. n. 034283123/M (in base 10) 10Q7MM (in base 32);

12 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL trasparente da 4 mg - A.I.C. n. 034283135/M (in base 10) 10Q7MZ (in base 32);

36 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL trasparente da 4 mg - A.I.C. n. 034283147/M (in base 10) 10Q7NC (in base 32);

72 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL trasparente da 4 mg - A.I.C. n. 034283150/M (in base 10) 10Q7NG (in base 32);

12 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL opaco da 4 mg - A.I.C. n. 034283162/M (in base 10) 10Q7NU (in base 32);

36 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL opaco da 4 mg - A.I.C. n. 034283174/M (in base 10) 10Q7P6 (in base 32);

72 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL opaco da 4 mg - A.I.C. n. 034283186/M (in base 10) 10Q7PL (in base 32).

Forma farmaceutica: pastiglie.

Composizione: 1 pastiglia da 2 mg e da 4 mg contiene:

principio attivo: 2 mg di nicotina equivalenti a 11,1 mg di resinato di nicotina; 4 mg di nicotina equivalenti a 22,2 mg di resinato di nicotina;

eccipienti: mannitolo, sodio alginato, gomma xanthan, potassio bicarbonato, calcio policarbophil, sodio carbonato anidro, aspartame, aroma di menta (mentolo, olio di menta piperita, maltodestrina, silice colloidale anidra), magnesio stearato.

Produzione: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare L.P. Aiken, South Carolina (USA).

Confezionamento:

SmithKline Beecham PlcrManor Royal, Crawley, West Susse (UK),

oppure

Cardinal Health, Sedge Close, Great Oakjley, Corby, Northamptonshire (UK);

Cardinal Health Wingates Industrial Park Lancaster Way Westhoughton Bolton (UK).

Controllo: SmithKline Beecham Plc Manor Royal, Crawley, West Sussex (UK).

Indicazioni terapeutiche:

«Niquitin CQ» pastiglie è indicato per alleviare i sintomi da astinenza da nicotina, incluso il desiderio associato alla cessazione del fumo.

«Niquitin CQ» pastiglie deve essere usato, preferibilmente, unitamente a un programma di supporto comportamentale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione:

12 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL trasparente da 2 mg - A.I.C. n. 034283073/M (in base 10) 10Q7L1 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

36 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL trasparente da 2 mg - A.I.C. n. 034283085/M (in base 10) 10Q7LF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

72 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL trasparente da 2 mg - A.I.C. n. 034283097/M (in base 10) 10Q7LT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

12 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL opaco da 2 mg - A.I.C. n. 034283109/M (in base 10) 10Q7M5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

36 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL opaco da 2 mg - A.I.C. n. 034283111/M (in base 10) 10Q7M7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

72 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL opaco da 2 mg - A.I.C. n. 034283123/M (in base 10) 10Q7MM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

12 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL trasparente da 4 mg - A.I.C. n. 034283135/M (in base 10) 10Q7MZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

36 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL trasparente da 4 mg - A.I.C. n. 034283147/M (in base 10) 10Q7NC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

72 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL trasparente da 4 mg - A.I.C. n. 034283150/M (in base 10) 10Q7NG (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

12 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL opaco da 4 mg - A.I.C. n. 034283162/M (in base 10) 10Q7NU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

36 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL opaco da 4 mg - A.I.C. n. 034283174/M (in base 10) 10Q7P6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

72 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL opaco da 4 mg - A.I.C. n. 034283186/M (in base 10 10Q7PL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: OTC medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01470

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Budosan»

Estratto determinazione n. 44 dell'11 febbraio 2005

Medicinale: BUDOSAN.

Titolare A.I.C.: Dr. FaIk Pharma GmbH Leinenweberstr. 5 D-79108 Freiburg, casella postale 6529 D - 79041 Freiburg.

Confezioni:

3 mg capsule rigide gastroresistenti 90 capsule in blister AL/PVC/PVDC, A.I.C. n. 036507010/M (in base 10), 12U3D2 (in base 32) I;

3 mg capsule rigide gastroresistenti 100 capsule in blister AL/PVC/PVDC, A.I.C. n. 036507022/M (in base 10), 12U3DG (in base 32) I;

3 mg capsule rigide gastroresistenti 10 capsule in blister AL/PVC/PVDC, A.I.C. n. 036507034/M (in base 10), 12U3DU (in base 32) I;

3 mg capsule rigide gastroresistenti 50 capsule in blister AL/PVC/PVDC, A.I.C. n. 036507046/M (in base 10), 12U3F6 (in base 32) I;

3 mg capsule rigide gastroresistenti 120 capsule in blister AL/PVC/PVDC, A.I.C. n. 036507059/M (in base 10), 12U3FM (in base 32) I.

Forma farmaceutica: capsula rigida gastroresistente.

Composizione: 1 capsula rigida gastroresistente contiene:

principio attivo: budesonide 3 mg;

eccipienti:

povidone K25, lattosio monidrato, saccarosio, talco, amido di mais, acido metacrilico, metilmetacrilato copolimero (1:1) (Eudragit L 100), acido metacrilico, metilmetacrilato copolimero (1:2) Eudragit S 100), acido poli (etilacrilico, metilmetacrilato, trimetilammonio etilmetacrilato cloruro) (1:2:0,1) Eudragit RS 12,5), poli(etacrilato, metilmetacrilato, trimetilammonio etilmetacrilato cloruro) (1:2:0,2) (Eudragit RL 12,5), Clisutile Ifalato, titanio diossido (E171), acqua, gelatina, eritrosina (E127), ferro ossido rosso (E 172), ferro ossido nero (E172), sodio laurisolfato.

Produzione:

Losari Pharma GmbH Otto-Maln Strasse - 13 D-79395 Neuenburg Germania;

Reukschlen Arzneimittel GmbH & Co Garteustrasse 6 e Vorholsweg 16, D88471 Loupheim Germania.

Controllo e rilascio dei lotti:

Dr. Falk Pharma GmbH D-79108 Freiburg Germania.

Indicazioni terapeutiche:

induzione della remissione in pazienti affetti da malattia di Crohn di grado lieve e moderato a carico dell'ileo e/o del colon ascendente.

sollievo sintomatico della diarrea cronica da colite collagenosa.

Nota:

il trattamento con Budosan 3 mg non risulta utile per il trattamento di pazienti affetti da malattia di Crohn a carico del tratto gastrointestinale superiore.

È improbabile che i sintomi extraintestinali che coinvolgono per esempio la cute, gli occhi o le articolazioni rispondano a Budosan a causa della sua azione di tipo locale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 3 mg capsule rigide gastroresistenti 50 capsule in blister AL/PVC/PVDC, A.I.C. n. 036507046/M (in base 10), 12U3F6 (in base 32) I;

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory IVA esclusa 45,75 euro;

Prezzo al pubblico IVA inclusa 75,51 euro;

Classificazione ai fini della fornitura.

RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE, modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01469

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amidrox»

Estratto determinazione n. 45 dell'11 febbraio 2005

Medicinale: AMIDROX.

Titolare A.I.C.: Crinos S.p.a. via Pavia 6 - 20136 Milano.

Confezioni:

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 fiala da 5 ml - A.I.C. n. 036552014/M (in base 10), 12VHBG (in base 32);

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 4 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 036552026/M (in base 10), 12VHBU (in base 32);

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 10 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 036552038/M (in base 10), 12VHC6 (in base 32);

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 fiala da 1 ml - A.I.C. n. 036552040/M (in base 10), 12VHCS (in base 32);

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 4 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 036552053/M (in base 10), 12VHCP (in base 32);

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 10 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 036552065/M (in base 10), 12VHD1 (in base 32);

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 fiala da 20 ml - A.I.C. n. 036552077/M (in base 10), 12VHDF (in base 32);

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 4 fiale da 20 ml - A.I.C. n. 036552089/M (in base 10), 12VHDT (in base 32);

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 10 fiale da 20 ml - A.I.C. n. 036552091/M (in base 10), 12VHDV (in base 32);

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione i fiala da 30 ml - A.I.C. n. 036552103/M (in base 10), 12VHF7 (in base 32);

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 4 fiale da 30 ml - A.I.C. n. 036552115/M (in base 10), 12VHFM (in base 32);

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 10 fiale da 30 ml - A.I.C. n. 036552127/M (in base 10), 12VHFZ (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Composizione: 1 ml di concentrato per soluzione per infusione contiene:

principio attivo: 3 mg di sodio pamidronato come 2,527 mg di acido pamidronico;

eccipienti: idrossido di sodio, acido cloridrico e acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione e confezionamento:

Impfstiffwerk Dessau Tornau GBMB Streetzer Weg 15º - 06862 Rodleben Germania.

Confezionamento:

Medac Gesellschaft Fur Klinische Spezialpraparate MbH Theaterstr., 6 - Wedel Germania;

Cell Pharm GmbH Feodor-Lynen-Str. 23, 30625 Hannover Germany.

Controllo e rilascio dei lotti:

Cell Pharm GmbH Feodor-Lynen-Str. 23, 30625 Hannover Germany.

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento di affezioni associate ad aumento dell'attività osteoclastica:

ipercalcemia indotta da tumore;

lesioni osteolitiche in pazienti con metastasi ossee associate a carcinoma della mammella;

mieloma multiplo al III stadio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 fiala da 5 ml - A.I.C. n. 036552014/M (in base 10), 12VHBG (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 17,48 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 28,85 euro.

Confezione: 3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 fiala da 10 ml - A.I.C. n. 036552040/M (in base 10), 12VHC8 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 34,73 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 57,32 euro.

Confezione: 3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 fiala da 20 ml - A.I.C. n. 036552077/M (in base 10), 12VHDF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 67,09 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 110,73 euro.

Confezione: 3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 4 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 036552026/M (in base 10), 12VHBU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 69,92 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 115,40 euro.

Confezione: 3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 fiala da 30 ml - A.I.C. n. 036552103/M (in base 10), 12VHF7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 101,36 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 167,28 euro;

Classificazione ai fini della fornitura:

OSP 2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in ambito extra ospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE, modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nei dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01467

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cromabak»

Estratto determinazione n. 46 dell'11 febbraio 2005

Medicinale: CROMABAK.

Titolare AIC: Laboratoires Thea 12 Rue Louis Bleriot - 63017 Clermont Ferrand Cedex 2 - Francia.

Confezioni:

20 mg/ml collirio soluzione in flacone da 5 ml - A.I.C. n. 036592018/M (in base 10), 12WQDL (in base 32);

20 mg/mI collirio soluzione in flacone da 10 ml - A.I.C. n. 036592020/M (in base 10), 12WQDN (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio soluzione.

Composizione:

principio attivo: sodio cromoglicato 20 mg/ml;

eccipienti: sodio cloruro, sodio fosfato dibasico dodecaidrato, sodio fosfato monobasico diidrato, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione, controllo e rilascio dei lotti:

Laboratoires Thissen S.A. 4-6 Rue de la Papyrèe B - 1420 Braine L'alleud - Belgio.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle congiuntiviti allergiche.

Classificazione ai fini della rimborsabililtà.

Confezione: 20 mg/ml collirio soluzione in flacone da 5 ml - A.I.C. n. 036592018/M (in base 10 12WQDL (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

20 mg/ml collirio soluzione in flacone da 10 ml - A.I.C. n. 036592020/M (in base 10), 12WQDN (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE, modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01468

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Trasferimento dell'intero portafoglio dalla Gerling Namur-Assurances du Crédit s.a. alla società Atradius Credit Insurance N.V., ai sensi dell'articolo 88, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di vigilanza del Belgio ha approvato il trasferimento dell'intero portafoglio, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla società belga Gerling Namur-Assurances du Crédit s.a., con sede in Namur, alla società olandese Atradius Credit Insurance N.V., con sede in Amsterdam.

L'operazione non è causa di risoluzione dei contratti oggetto del trasferimento; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territori della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

05A01626

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ORISTANO

Nomina del Conservatore del registro delle imprese

Il Commissario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Oristano, visto il decreto del Ministro delle attività produttive datato 18 ottobre 2004 che nomina il dott. Enrico Salvatore Massidda segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Oristano, ha deliberato di nominare a far data dal 19 ottobre 2004, lo stesso dott. Enrico Salvatore Massidda Conservatore del registro delle imprese ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 580 del 29 dicembre 2003.

05A01485

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato dell'Autorità di Bacino del fiume Po, recante: «Adozione della variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Variante delle fasce fluviali del fiume Toce.». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 31 dell'8 febbraio 2005).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 60, prima colonna, al secondo rigo, dove è scritto: «... ha adottato la deliberazione n. *18*/2004...», leggasi: «... ha adottato la deliberazione n. *15*/2004...».

05A01742

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501045/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 2 2 4 *

€ 1,00